



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE  
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: [www.figc-campania.sgs.it](http://www.figc-campania.sgs.it)  
e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)



## Stagione Sportiva 2011/2012

# Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 maggio 2012

### **IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA UN MINUTO DI SILENZIO SU TUTTI I CAMPI DI CALCIO**

A seguito del devastante terremoto degli ultimi giorni, che ha provocato numerose vittime, il Presidente Federale e le Presidenze della Lega Nazionale Dilettanti e del C.R. Campania hanno disposto che sia osservato un minuto di raccoglimento, in commosso ricordo delle vittime, per tutte le gare di questo C.R. Campania.

Il C.R. Campania, interpretando i sentimenti di tutte le società affiliate, esprime la propria solidarietà alla popolazione romagnola così duramente colpita ed agli amici del Comitato Regionale Emilia Romagna ed esprime ai familiari delle vittime i sentimenti del più profondo cordoglio.

Tanto premesso, in occasione di tutte le gare dei Campionati organizzati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e nell'ambito di questo Comitato Regionale, che si disputeranno da **oggi, giovedì 31 aprile a domenica 3 giugno** prossimi, sarà osservato un **minuto di raccoglimento**, quale segno di affettuosa solidarietà nei confronti delle famiglie degli scomparsi di questo tragico evento.

### **SOLIDARIETÀ PER IL C.R. EMILIA ROMAGNA – F.I.G.C.**

Indipendentemente da quanto è stato e/o sarà deciso in argomento dalla Lega Nazionale Dilettanti, il C.R. Campania propone alle società affiliate nell'ambito della L.N.D. una raccolta di fondi, con vincolo di destinazione al C.R. Emilia Romagna – F.I.G.C.

Questo Comitato propone che ad ogni società, di qualsiasi Campionato, sia addebitato sul conto l'importo di € 20,00 (venti).

La somma complessiva totalizzata, sarà erogata, a mezzo bonifico bancario, al C.R. Emilia Romagna – F.I.G.C., al quale è affidata la decisione in ordine alla destinazione.

Le società che non intendano contribuire alla raccolta dei fondi per il C.R. Emilia Romagna – F.I.G.C. possono far pervenire a questo C.R., entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, una comunicazione di non adesione.

## **CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE** **TRASFERIMENTI DI SEDE** **FUSIONI E SCISSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ**

Le istanze, di cui all'epigrafe, con la documentazione in unico originale ed integrale fotocopia, corredate dal rispettivo **modello in carta autocopiante (disponibile** presso questo C.R. Campania e presso le Delegazioni Provinciali che ne fanno parte), debitamente compilato, timbrato e sottoscritto, **dovranno pervenire** al C.R. Campania **entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 21 giugno p.v.**, per la trasmissione d'ufficio, nei termini fissati, al Presidente Federale. Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania e non rimesse direttamente alla L.N.D. e / o alla F.I.G.C., essendo prescritto il preventivo parere del Comitato di appartenenza.

***Si richiama l'attenzione sull'art. 18 delle N.O.I.F., secondo il quale, in ambito dilettantistico e di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, il trasferimento di sede di una società in altro comune è consentita a condizione che il Comune di destinazione sia confinante con quello di provenienza della società.***

Inoltre, si ribadisce che, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 20, comma 2, delle N.O.I.F., ***le delibere delle società inerenti la fusione o la scissione debbono prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.***

Di seguito, si pubblicano gli artt. 17, 18 e 20 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.):

### **Art. 17**

#### **Denominazione sociale**

1. La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.
2. Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. **All'istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi.** Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.
3. Per la lega Professionisti Serie C è ammessa l'integrazione della denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.

### **Art. 18**

#### **Sede sociale**

1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione.
2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è condizionato ai requisiti, alle procedure ed ai termini **stabiliti** per le fusioni dal successivo art. 20, **salvo quanto previsto dal comma 3.**
3. ***In ambito dilettantistico e di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, il trasferimento di sede in altro Comune è consentito a condizione che il Comune di destinazione sia confinante con quello di provenienza della Società.***

## Art. 20

### **Fusioni — Scissioni — Conferimenti d'Azienda**

1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.

2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

**3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle Assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.**

Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno.

Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno.

Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti e, nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.

5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affilatasi per prima.

In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa.

In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.

**6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.**

7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:

a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;

b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico — giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;

**c) tra società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.**

#### **Trasformazione da società di capitali in società di persone**

Le società di capitali che intendono trasformarsi in società di persone devono far pervenire l'istanza alla F.I.G.C., tramite la L.N.D. ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (per le società di "puro Settore") entro il 5 luglio di ciascun anno. **All'istanza va allegata in copia autentica, la delibera di trasformazione, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 2500 dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.**

**L'atto di trasformazione deve essere redatto da un Notaio** e deve, comunque, essere deliberato al termine dell'attività ufficiale annuale svolta dalle singole società od associazioni.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità di affiliazione e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

#### **Trasformazione in società di capitali**

Le società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di società di capitali, devono far pervenire l'istanza alla F.I.G.C., tramite la L.N.D. ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (per le società di "puro Settore") entro il 5 luglio di ciascun anno. **All'istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi.**

**La trasformazione da società di capitali in società di persone è disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.**

**L'atto di trasformazione deve essere redatto da un Notaio.**

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità di affiliazione e del numero di matricola, che restano inalterati.

\* \* \* \* \*

## **CORSO PER L'ABILITAZIONE A COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA – NAPOLI (O PROVINCIA), 11 GIUGNO / 22 GIUGNO 2012**

### **SCADENZA DOMANDE: MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 2012**

Allegate al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, sono pubblicate le norme e le modalità per il "CORSO PER L'ABILITAZIONE A COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA", organizzato dal C.R. Campania – L.N.D. con il supporto del Settore Tecnico e la collaborazione dell'A.DI.SE.

In ragione delle modifiche apportate al Bando di ammissione, le relative domande di ammissione dei candidati, **sottoscritte dal Presidente della società** segnalante, a pena di nullità, dovranno essere consegnate a mano o, comunque, **pervenire al C.R. Campania entro le ore 18.00 di MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 2012, compilate sul modello pubblicato in allegato (o conformi allo schema, di cui al modello "Allegato A", con firma autenticata anche su quello indicato come Allegato B, o con firma apposta in presenza del funzionario del C.R. Campania che riceve la domanda) e corredate da tutta la documentazione prescritta dall'allegato Bando.**

**In via esplicita: le domande eventualmente spedite entro il termine innanzi indicato, anche con congruo anticipo, saranno nulle, nell'ipotesi di materiale recapito postale al C.R. Campania in data successiva al 6 giugno 2012.**

La quota di partecipazione dei candidati che saranno ammessi è fissata in € 1500,00 (Euro millecinquecento).

Il Corso si terrà a **Napoli**, presso lo **Star Hotel Terminus**, sito in Piazza Garibaldi, dall'11 al 22 giugno 2012.

Tutti gli interessati potranno prendere visione e acquisire copia del "Bando di ammissione al Corso" (C.U. n. 129 Settore Tecnico) con la sua integrazione (C.U. n. 141 Settore Tecnico) mediante i siti internet di seguito indicati: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it) – [www.settoretecnico.figc.it](http://www.settoretecnico.figc.it)

\* \* \* \* \*

## **CAMPIONATI DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA 2011/2012**

In ordine ai Campionati di Prima e Seconda Categoria 2011/2012, le gare di *play-off* e *play-out* saranno disposte come segue:

### **PRIMA CATEGORIA:**

#### **● gare di Play-off e play-out:**

- primo turno: sabato 9 giugno 2012 (nel rispetto di Spagna – Italia di domenica 10 giugno 2012);
- secondo turno: domenica 17 giugno 2012;
- gare di spareggio-promozione: domenica 24 giugno 2012.

### **SECONDA CATEGORIA:**

#### **● gare di Play-off:**

- primo turno: domenica 3 giugno 2012;
- secondo turno: sabato 9 giugno 2012 (nel rispetto di Spagna – Italia di domenica 10 giugno 2012);
- gare di spareggio-promozione:
  - abbinamenti: domenica 17 giugno 2012;
  - triangolari: domenica 17 giugno 2012 – mercoledì 20 giugno 2012 – domenica 24 giugno 2012.

Nell'ipotesi di eventuali reclami con potenziale incidenza sulle gare di spareggio, sarà sospesa l'effettuazione delle gare medesime ed atteso l'esito dei reclami medesimi fino alla Commissione Disciplinare Territoriale, ma non, per evidenti motivi di tempestività, quello di eventuali Organi succedanei. In tal caso sarà anche aggiornato il calendario di svolgimento delle gare innanzi indicate.

\* \* \* \* \*

## **COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti documenti della L.N.D.:

- **Comunicato Ufficiale n. 202** del 24 maggio u.s., relativo ai **risultati e provvedimenti disciplinari della terza giornata di gare del primo turno della fase nazionale del Torneo Juniores 2011/2012**, riservato alle squadre vincitrici la fase regionale, ed al programma delle gare dei quarti di finale (andata: mercoledì 30 maggio 2012; ritorno: sabato 2 giugno 2012);
- **Comunicato Ufficiale n. 205** del 25 maggio u.s., relativo al **programma del primo turno delle gare di spareggio fra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza 2011/2012** (andata: mercoledì 3 giugno 2012; ritorno: mercoledì 6 giugno 2012).

\* \* \* \* \*

## **COPPA CAMPANIA DI CALCIO FEMMINILE 2011/2012**

Venerdì 25 maggio u.s., presso la sede del C.R. Campania, alla presenza delle società Centro Ester e Domina Neapolis Acerrana (assenti Real Arienzo e Sport Napoli) è stato effettuato il **sorteggio per determinare i due abbinamenti delle gare di semifinale della Coppa Campania Femminile 2011/2012**.

A seguito dell'indicato sorteggio, di seguito, **si pubblica il calendario delle gare di semifinale**:

### **GARA 1:**

**domenica 10 giugno 2012 – ore 09.30 – stadio “R. Paudice” – San Giorgio a Cremano  
CENTRO ESTER – DOMINA NEAPOLIS ACERRANA**

### **GARA 2:**

**domenica 10 giugno 2012 – ore 12.00 – stadio “R. Paudice” – San Giorgio a Cremano  
REAL ARIENZO – SPORT NAPOLI**

**Nell'ipotesi di parità**, al termine delle gare di semifinale innanzi indicate, **saranno effettuati i tiri di rigore**, come dalla Regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

La gara di **finale della Coppa Campania di Calcio Femminile 2011/2012**, tra le due società vincitrici le rispettive gare di semifinale, **sarà disputata allo stadio “A. Giraud” di Torre Annunziata (NA), mercoledì 13 giugno 2012, con inizio alle ore 20.30**.

\* \* \* \* \*

## **CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO FEMMINILE GARE DI *PLAY-OFF***

Come preannunciato sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 25 novembre 2011, la società seconda classificata del Campionato Regionale Femminile 2011/2012 sarà determinata attraverso gare di *play-off* tra le società in seconda, terza, quarta e quinta posizione di classifica al termine della stagione regolare. Come dal medesimo C.U. n. 49, **le gare di *play-off* avranno inizio dal 17 giugno 2012**.

Le modalità di svolgimento e di formazione della classifica finale sono conformi a quelle determinate per ogni singolo girone del Campionato Regionale di Eccellenza e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 21 dell'8 settembre 2011 di questo C.R.

La società seconda classificata, determinata attraverso le gare di *play-off*, potrà produrre domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Calcio Femminile Serie “A2” 2012/2013, nell'ipotesi di posti disponibili, come dal Comunicato Ufficiale n. 57 del 14 febbraio 2012 della Divisione Nazionale Femminile (consultabile sul Sito Internet [www.lnd.it](http://www.lnd.it)).

\* \* \* \* \*

# **SCUOLA PERMANENTE DI FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SPORTIVI** **CORSI PER DIRIGENTI SPORTIVI 2011/2012**

## **INIZIO DEI CORSI**

**CASERTA: MARTEDÌ 24 APRILE 2012 (PROSECUZIONE IL MERCOLEDÌ)**

**NAPOLI: GIOVEDÌ 26 APRILE 2012**

**BENEVENTO: VENERDÌ 27 APRILE 2012**

**SALERNO: IN VIA DI PREVISIONE LUNEDÌ 11 GIUGNO 2012**

In allegato al Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 aprile u.s. sono stati pubblicati il modello d'iscrizione per i **Dirigenti** e per gli **studenti uditori**, relativi ai **Corsi di Benevento, Caserta e Napoli**.

Il modello d'iscrizione per i **Dirigenti** e per gli **studenti uditori**, relativi al **Corso di Salerno** ed il **Regolamento 2011/2012** saranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale di giovedì 7 giugno p.v.

Gli innanzi indicati documenti sono, altresì, consultabili anche sul sito Internet del C.R. Campania – Settore Giovanile e Scolastico e delle Delegazioni Provinciali della F.I.G.C.

Di seguito, si riepiloga il calendario delle **dieci giornate**:

### **CORSO di BENEVENTO**

presso l'Aula Magna della Facoltà di Scienze Economiche ed Aziendali dell'Università degli Studi del Sannio, in Benevento, via delle Puglie, n. 82, con il seguente calendario: ore 16.00 / 19.00 di venerdì 27 aprile (apertura del Corso); venerdì 4 – 11 – 18 – 25 maggio; venerdì 1 – 8 – 15 – 22 giugno; venerdì 29 giugno 2012 (chiusura del Corso);

### **CORSO di CASERTA**

presso la sala *Maggiò* del Comitato Provinciale C.O.N.I., in Caserta, via Colombo, n. 50, con il seguente calendario: ore 15.30 / 18.30 di martedì 24 aprile (apertura del Corso); mercoledì 2 maggio; giovedì 10 maggio; mercoledì 16 – 23 – 30 maggio; mercoledì 6 – 13 – 20 giugno; mercoledì 27 giugno 2012 (chiusura del Corso);

### **CORSO di NAPOLI**

presso l'aula A4 della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "Federico II", in Napoli, all'edificio di via Nuova Marina n. 33, con il seguente calendario: ore 15.30 / 18.30 di giovedì 26 aprile (apertura del Corso); giovedì 3 – 10 – 17 – 24 – 31 maggio; giovedì 7 giugno; mercoledì 13 giugno; giovedì 21 giugno; giovedì 28 giugno 2012 (chiusura del Corso);

### **CORSO di SALERNO**

presso l'Università degli Studi di Salerno sita in Fisciano (Salerno), alla strada provinciale, Ponte don Melillo, **IN VIA DI PREVISIONE** con il seguente calendario: ore 16.00 / 19.00 di lunedì 11 giugno (apertura del Corso); venerdì 15 – lunedì 18 – venerdì 22 – lunedì 25 – venerdì 29 giugno; lunedì 2 – venerdì 6 – lunedì 9 luglio 2012; venerdì 13 luglio 2012 (chiusura del Corso).

\* \* \* \* \*

## **TESSERAMENTO "CALCIATORI GIOVANI"**

Le variazioni di tesseramento relative ai **calciatori "giovani dilettanti"** (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) possono essere inoltrate, in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., **fino al 31 maggio 2012**;

- **calciatori "non professionisti"**

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

Non è più possibile invece tesserare (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) i calciatori "non professionisti". Tale tesseramento era consentito fino al 31 marzo 2012.

## **CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME QUATTRO GIORNATE DI GARA**

Come per le scorse stagioni sportive, il C.R. Campania ha deliberato, ai fini del massimo rispetto possibile della regolarità dei singoli Campionati, nonché per la finalità di prevenzione di potenziali incidenti, che le gare delle ultime quattro giornate si disputino in **contemporaneità di orario**.

In ragione della nota carenza di campi sportivi, tale disposizione sarà circoscritta alle gare che abbiano rilevanza in prospettiva della promozione alle categorie superiori o della non retrocessione a quelle inferiori (con esclusione, dunque, del Campionato Regionale Juniores, anche in considerazione della peculiarità dei giorni di gara per essi consentiti).

L'indicata contemporaneità è decorsa o decorrerà dalle gare delle giornate di seguito indicate:

- **13 maggio u.s.** per il Campionato Regionale Femminile.

Sul Comunicato Ufficiale, di conseguenza, le singole variazioni (in ordine al giorno, all'orario od al campo di gioco), disposte **d'ufficio** rispetto all'ordinario programma gare, saranno evidenziate in **neretto** e richiamate con il segno grafico del doppio asterisco (\*\*), da leggere: **variazione d'ufficio, in base all'art. 26 del Regolamento della L.N.D.**

Nell'ipotesi di concomitanza (o di orari incompatibili tra loro) di due o più gare di categoria diversa sullo stesso campo, determinata dalle variazioni consequenziali a questa delibera, la gara o le gare di categoria inferiore, nel rispetto del richiamato principio di contemporaneità, saranno disputate, con onere di disponibilità comunque a carico della società ospitante, con i seguenti criteri di priorità:

- sul campo sportivo di ordinario utilizzo, con variazione dell'orario, compatibile con l'orario della gara di categoria superiore;
- su altro campo.

Nell'ipotesi di concomitanza di gare della stessa categoria, è riservata al Comitato la facoltà insindacabile di disporre, d'ufficio, la gara o le gare da disputare in orario diverso, o compatibile, o su altro campo.

**Come dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2011, le retrocessioni dai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria sono stabilite, per ogni girone, in numero di TRE.** La facoltà, riservata al C.R. Campania sulla scelta degli orari, finalizzata alla **contemporaneità di disputa delle gare** (in ordine alle singole giornate, con riferimento ad ogni singolo girone e con eventuale frazionamento tra le gare per la promozione alla categoria superiore e quelle per la non retrocessione alla categoria inferiore), sarà riferita, alla prima posizione per la promozione alla categoria superiore ed alle ultime tre per la non retrocessione (per la Seconda Categoria all'ultima posizione); la facoltà di cui innanzi, in ragione dei **play-off e dei play-out nei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria**, come dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2011, è estesa alla **prima, seconda, terza, quarta e quinta posizione** per la rispettiva promozione al Campionato di Serie D, di Eccellenza, di Promozione e di Prima Categoria ed alla **quintultima, quartultima, terzultima, penultima ed ultima posizione** per la non retrocessione al rispettivo Campionato di Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria. Resta confermato che, per la non retrocessione dal Campionato di Seconda Categoria, si farà riferimento esclusivamente all'ultima posizione.

La scelta di cui innanzi rispetterà il criterio della maggioranza, tra gli orari definitivi delle gare interne delle società ospitanti interessate alle variazioni d'ufficio, in relazione alla specifica giornata di gare (a parità di condizioni tra orari antimeridiani – dalle ore 08.30 alle ore 12.30, verrà considerato unico orario ore 11.00 – ed orario federale, prevale la scelta dell'orario federale e tra la giornata di sabato o domenica, prevale la domenica).

Per gli effetti di cui al precedente capoverso, saranno considerati orari definitivi, per i Campionati di Eccellenza e Promozione, quelli pubblicati fino al Comunicato Ufficiale n. 87 del 15 marzo u.s. e per i Campionati di Prima e Seconda categoria, quelli pubblicati fino al Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 aprile u.s.

Sul presente Comunicato Ufficiale sono pubblicati il programma delle gare di **sabato 2, domenica 3 giugno p.v.**, con le **variazioni d'ufficio** relative al Campionato di Calcio Femminile a Undici.

**Sono ovviamente escluse dalle disposizioni sulla contemporaneità, di cui al presente paragrafo, le gare in ordine alle quali intervenga un'ordinanza prefettizia, art. 7 bis della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (articolo introdotto con la Legge di conversione n. 88 del 24 aprile 2003), che di seguito si riporta integralmente:**

art. 7-bis: Differimento o divieto di manifestazioni sportive

*“Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesso allo svolgimento di manifestazioni sportive, il Prefetto, al fine di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni.”*

\* \* \* \* \*

## **SERVIZIO DI COLLEGAMENTO TELEFONICO**

### **NEGLI ORARI DELLE GARE**

### **SERVIZIO DI PREVENZIONE**

### **DI ASSENZE E/O RITARDI ARBITRALI**

Anche per la corrente stagione sportiva è attivo (da sabato 10 / domenica 11 settembre 2011), presso il C.R. Campania, il **servizio di collegamento telefonico negli orari delle gare**, per le società partecipanti ai Campionati Regionali organizzati nell’ambito del C.R. Campania.

Il servizio sarà attivo, sulle utenze telefoniche del C.R. Campania, ogni giorno (anche feriale ed infrasettimanale) nel quale si disputeranno gare ufficiali (con eccezione, dunque, delle settimane di interruzione dell’attività), dal primo orario d’inizio delle gare (di domenica, dalle ore 8.30), fino ad un’ora dopo l’inizio ufficiale delle gare in programma ad orario federale.

Per ogni eventuale evenienza, sarà attivo anche il servizio fax (in entrata ed in uscita), anche su informale richiesta telefonica.

Il servizio è relativo, in via specifica, a quanto di seguito indicato:

- alla prevenzione – anche in sostituzione del **SERVIZIO PRONTO A.I.A.**, attivo nelle precedenti stagioni sportive – mediante interventi immediati, di assenze o ritardi dei direttori di gara e/o degli assistenti dell’arbitro (per i Campionati di Eccellenza e Promozione) e/o del secondo arbitro (per il Campionati di Calcio a Cinque – Serie C1);
- agli aspetti organizzativi (a titolo esemplificativo: disposizione di gara a porte chiuse, comunicata dagli Organi dell’ordine pubblico nella serata di sabato, o nella mattinata della domenica).

Il servizio in argomento è finalizzato esclusivamente (senza, dunque, alcuna possibilità di altro scopo, od obiettivo) a consentire alle società di comunicare, in via diretta e con assoluta sollecitudine, con gli uffici del C.R. Campania, ad esempio per **evitare la mancata disputa di gare ufficiali**, anche in relazione a fatti, od eventi, imprevisi od imprevedibili, che – senza l’attivazione del servizio in argomento – comporterebbero inevitabilmente la predetta, mancata disputa.

Sarà indispensabile, in via assoluta, la collaborazione dei dirigenti – sia delle società ospitanti, sia di quelle ospitate –, al fine di un’efficace realizzazione del servizio di collegamento telefonico.

Esso si articolerà come segue:

- 1) i Campionati di riferimento sono quelli innanzi indicati;
- 2) potrà essere contattata una qualsiasi delle utenze telefoniche del Comitato, anche per la segnalazione dell’assenza, o del ritardo, del direttore di gara e/o degli assistenti dell’arbitro (per i Campionati di Eccellenza e Promozione) e/o del secondo arbitro (per il Campionati di Calcio a Cinque – Serie C1);
- 3) per le segnalazioni, di cui al precedente n. 2), il Comitato potrà essere contattato **venticinque minuti prima dell’orario ufficiale d’inizio della gara**;
- 4) **non è assolutamente consentito utilizzare il servizio di collegamento telefonico in argomento per motivi che non siano connessi all’utilità diretta ed immediata delle società, in riferimento alle gare in programma nello stesso giorno.**

Con il **servizio di collegamento telefonico domenicale**, il C.R. Campania è certo di aver corrisposto ad una rilevante esigenza ed aspettativa delle società.

\* \* \* \* \*

## **RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Si richiama l'attenzione delle società sul testo del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 110/A del 6 febbraio u.s., relativo all'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato in allegato al C.U. n. 74 del 9 febbraio u.s., di questo C.R.

Al riguardo, anche ad evitare il ripetersi di erronee interpretazioni, si specifica che le relative giornate di gara, anche residuali, sono le seguenti per i rispettivi Campionati:

#### **CALCIO FEMMINILE**

■ **22ª giornata**, in calendario il **3 giugno 2012**.

\* \* \* \* \*

## **NORME COMUNI ALLE GARE DEI PLAY-OFF E DEI PLAY-OUT**

Come dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1º luglio 2011, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, comma 2, N.O.I.F., il C.R. Campania ha stabilito che, per ogni singola gara, l'incasso sia trattenuto dalla società che ospita ed organizza la gara e che il costo del titolo d'ingresso sarà determinato, a suo insindacabile giudizio, dal C.R. Campania, nel rispetto di quelli praticati nel corso della stagione sportiva corrente.

Per la disciplina sportiva relativa alle gare di *play-off* e di *play-out*, si rimanda agli artt. 17, 18, 19 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché al Comunicato Ufficiale n. 111/A del 6 febbraio u.s. della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 74 del 9 febbraio u.s. di questo C.R. In ogni caso, il richiamato Comunicato Ufficiale si ripubblica in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

Nell'ipotesi di eventuali reclami con potenziale incidenza sulle gare di *play-off* o di *play-out*, sarà atteso l'esito dei reclami medesimi fino alla Commissione Disciplinare Territoriale, ma non, per evidenti motivi di tempestività, quello di eventuali Organi succedanei.

\* \* \* \* \*

## **PLAY-OFF E PLAY-OUT DEI CAMPIONATI DI CALCIO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Si trascrive di seguito la normativa in ordine alle sanzioni a carico di tesserati valide per i *play-off* ed i *play-out* delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti:

ART. 19 C.G.S. ... omissis ...

#### **ART. 19 C.G.S., COMMA 13.**

Per le sole gare di *play-off* e di *play-out* della Lega Nazionale Dilettanti:

**a) le ammonizioni irrogate nelle gare di Campionato non hanno efficacia per le gare di *play-off* e *play-out*,**

**b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva**, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Omissis ... Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto od in parte nelle gare di *play-off* e *play-out* devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lettera c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

Con il nuovo Codice di Giustizia Sportiva (in vigore dal 1º luglio 2007) è stata, abrogata la lettera b) del precedente testo del comma 12 dell'art. 14 C.G.S. (attualmente, art. 19 C.G.S.).

**Di conseguenza, anche le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione, riportate nell'ultima giornata di Campionato, devono essere scontate nei *play-off* o *play-out*.**



# **CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2011/2012**

## **GARE DI PLAY-OFF**

Di seguito si pubblica il calendario delle gare di *play-off* del *Campionato Regionale di Seconda Categoria 2011/2012*. Fatte salve eventuali decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva potenzialmente incidenti sulle gare medesime, esse saranno disputate come segue:

### **PLAY OFF:**

#### **PRIMO TURNO: DOMENICA 3 GIUGNO p.v. – ore 16.30**

##### **Girone A**

2 <sup>a</sup> contro 5 <sup>a</sup>	BAIA DOMIZIA CELLOLE	SPORTING MADDALONI	NON GIOCASI (*)
3 <sup>a</sup> contro 4 <sup>a</sup>	REAL PIEDIMONTE CALCIO	CASALE DI TEANO	“Kennedy” – Piedimonte di Sessa A.

(\*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società BAIA DOMIZIA CELLOLE.

##### **Girone B**

2 <sup>a</sup> contro 5 <sup>a</sup>	DON PEPPE DIANA	UOMO NUOVO NAPOLI	NON GIOCASI (*)
3 <sup>a</sup> contro 4 <sup>a</sup>	VIRTUS TALANICO	TURTLES CASAPESENA	San Felice a Canello

(\*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società DON PEPPE DIANA.

##### **Girone C**

2 <sup>a</sup> contro 5 <sup>a</sup>	VIRTUS GOTI 97	SAMNIUM FAICCHIO	“F. Razzano” – Durazzano
3 <sup>a</sup> contro 4 <sup>a</sup>	CALCIO PUGLIANELLO	AMOROSI	“San Giacomo” – Puglianello

##### **Girone D**

2 <sup>a</sup> contro 5 <sup>a</sup>	JUVENTINA CIRCELLO	REAL BENEVENTO CALCIO	NON GIOCASI (‡)
3 <sup>a</sup> contro 4 <sup>a</sup>	PADULI	CALCIO COLLE SANNITA	NON GIOCASI (‡)

(‡) le gare innanzi indicate non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la terza classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata agli spareggi come seconda classificata del girone D la società JUVENTINA CIRCELLO.

##### **Girone E**

2 <sup>a</sup> contro 5 <sup>a</sup>	NUOVA POL. FRATTESE	SOCCAVO CALCIO	NON GIOCASI (‡)
3 <sup>a</sup> contro 4 <sup>a</sup>	MONTERUSCELLO	CHIAJA ROBORIS	NON GIOCASI (‡)

(‡) le gare innanzi indicate non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la terza classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata agli spareggi come seconda classificata del girone E la società NUOVA POL. FRATTESE.

##### **Girone F**

2 <sup>a</sup> contro 5 <sup>a</sup>	VISCIANO FIESTA	CASAMARCIANO	NON GIOCASI (*)
3 <sup>a</sup> contro 4 <sup>a</sup>	FIESOLE	ABELLIUM 2012	“Europa” – Poggiomarino

(\*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società VISCIANO FIESTA.

##### **Girone G**

2 <sup>a</sup> contro 5 <sup>a</sup>	GESUALDO	FRIGENTO ASD	Gesualdo
3 <sup>a</sup> contro 4 <sup>a</sup>	PRATA P.U. 2010	CLAUDIO OLIVA PASSO ECLANO	Bosco Giardino – Prata Princ. Ultra (*) (*) a porte chiuse

##### **Girone H**

2 <sup>a</sup> contro 5 <sup>a</sup>	CHIUSANO	CANDIDA	“Valleverde” – Atripalda
3 <sup>a</sup> contro 4 <sup>a</sup>	SORBO SERPICO	VINCENZO NIGRO BAGNOLI I.	Salza Irpina

### Girone I

2<sup>a</sup> contro 5<sup>a</sup> AUDAX CERVINARA .10 PARCO AQUILONE NON GIOCASI (\*)  
3<sup>a</sup> contro 4<sup>a</sup> DINAMO SOLOFRA REAL SIRIGNANO "A. Gallucci" – Solofra

(\*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società AUDAX CERVINARA .10.

### Girone L

2<sup>a</sup> contro 5<sup>a</sup> ERCOLANESE MANZONI "R. Solaro" – Ercolano  
3<sup>a</sup> contro 4<sup>a</sup> PROTOPISANI SOCCER REAL ROVIGLIANO 2009 "Caduti di Brema" – Barra – NA

### Girone M

2<sup>a</sup> contro 5<sup>a</sup> CARPINETO REAL PALAZZO NON GIOCASI (\*)  
3<sup>a</sup> contro 4<sup>a</sup> PIANETA SPORT SARNO S. VINCENZO UNITIS "A. Viscardi" – Lavorate – Sarno

(\*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società CARPINETO.

### Girone N

2<sup>a</sup> contro 5<sup>a</sup> POLISPORTIVA IRNO.IT ARSENAL 2007 NON GIOCASI (9)  
3<sup>a</sup> contro 4<sup>a</sup> HONVEED COPERCHIA ANTESSANO CALCIO NON GIOCASI (9)

(9) le gare innanzi indicate non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la terza classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata agli spareggi come seconda classificata del girone N la società POLISPORTIVA IRNO.IT.

### Girone O

2<sup>a</sup> contro 5<sup>a</sup> AMALFI FI.PE. (\*\*\*) "San Martino" – Maiori (sabato 2.6.12)  
3<sup>a</sup> contro 4<sup>a</sup> NUOVA SALERNO UNITAS MOLINA "R. Settembrino" – Fratte – Salerno  
(\*\*\*) per motivi di Ordine Pubblico

### Girone P

2<sup>a</sup> contro 5<sup>a</sup> AVERSANA SAN DIEGO A.I.C.S. POSEIDON NON GIOCASI (\*)  
3<sup>a</sup> contro 4<sup>a</sup> RINASCITA FUORNI PREPEZZANESE NON GIOCASI (\*)

(\*) le gare innanzi indicate non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata e tra la terza e la quarta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificate al secondo turno dei play-off le società AVERSANA SAN DIEGO e RINASCITA FUORNI.

### Girone Q

2<sup>a</sup> contro 5<sup>a</sup> CONTRONE ANTICA TAURANIA NON GIOCASI (\*)  
3<sup>a</sup> contro 4<sup>a</sup> AU.DAN. BELVEDERE CALABRITTO NON GIOCASI (\*)

(\*) le gare innanzi indicate non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata e tra la terza e la quarta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificate al secondo turno dei play-off le società CONTRONE ed AU.DAN. BELVEDERE.

### Girone R

2<sup>a</sup> contro 5<sup>a</sup> SAN PIETRO LAURINO NON GIOCASI (\*)  
3<sup>a</sup> contro 4<sup>a</sup> REAL PALOMONTE ATLETICO COSILINUM NON GIOCASI (\*)

(\*) le gare innanzi indicate non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata e tra la terza e la quarta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificate al secondo turno dei play-off le società SAN PIETRO e REAL PALOMONTE.

### Girone S

2<sup>a</sup> contro 5<sup>a</sup> CERASO ATLETIK "S. Antonio" – CERASO  
3<sup>a</sup> contro 4<sup>a</sup> VALLO SCALO VIBOVILLA NEW STARS VALLO SCALO – CASAL VELINO

Per ognuna delle gare innanzi indicate, in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

# **CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D 2011/2012**

## **GARE DI PLAY-OFF**

Di seguito si pubblica il calendario delle gare di *play-off del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie D 2011/2012*. Fatte salve eventuali decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva potenzialmente incidenti sulle gare medesime, esse saranno disputate come segue:

### **PLAY OFF:**

#### **PRIMO TURNO: SABATO 2 GIUGNO p.v. – ore 15.00**

##### **Girone A**

2<sup>a</sup> contro 5<sup>a</sup> VOLTURNO FUTSAL VIRTUS MONDRAGONE NON GIOCASI (\*)  
3<sup>a</sup> contro 4<sup>a</sup> BORGIO FIVE SOCCER SPORTING PARETE CALCIOA5 "Palalettieri" – Orta di Atella (1.6.12 ore 20)

(\*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società VOLTURNO FUTSAL.

##### **Girone B**

2<sup>a</sup> contro 5<sup>a</sup> VIRTUS TELESE CALCIOA5 SCARPASCIOT NON GIOCASI (\*)  
3<sup>a</sup> contro 4<sup>a</sup> LIBERTAS CERRETO LIMATOLA "Palazzetto" – Cerreto Sannita (ore 19)

(\*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società VIRTUS TELESE CALCIO A 5.

##### **Girone C**

2<sup>a</sup> contro 5<sup>a</sup> VIRTUS CICCIANO EPITAFFIO CALCIO A 5 NON GIOCASI (\*)  
3<sup>a</sup> contro 4<sup>a</sup> STREGONI FIVE SOCCER SAN NAZZARO "Palatedeschi" – BN (1.6.12 ore 20)

(\*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società VIRTUS CICCIANO.

##### **Girone D**

2<sup>a</sup> contro 5<sup>a</sup> REAL CAIVANESE FUTSAL MUMBAR POZZUOLI A.S.D. NON GIOCASI (\*)  
3<sup>a</sup> contro 4<sup>a</sup> VIRTUS ISCHIA CALCIO A5 COPS SOCCER CLUB "Tagliatalata" – Ischia

(\*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società REAL CAIVANESE FUTSAL.

##### **Girone E**

2<sup>a</sup> contro 5<sup>a</sup> FUTSAL OPLONTI FOX SAN GIORGIO C5 "ITC. Cesaro" – Torre Ann. (ore 16)  
3<sup>a</sup> contro 4<sup>a</sup> PARCO CITTÀ FCS FUTSAL CASALNUOVO "Poseidon" – Torre del Greco

##### **Girone F**

2<sup>a</sup> contro 5<sup>a</sup> AGOSTINO LETTIERI AGRIVESUVIO FONTENOVELLA NON GIOCASI (\*)  
3<sup>a</sup> contro 4<sup>a</sup> SANT'ANDREA FUTSAL CITTÀ DI ARIANO "Canossa" – S. Andrea – Solofra

(\*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società AGOSTINO LETTIERI.

##### **Girone G**

2<sup>a</sup> contro 5<sup>a</sup> SPORTING SCAFATI C5 FUTSAL ROTA "Palazzetto" via Oberdan – Scafati (ore 16)  
3<sup>a</sup> contro 4<sup>a</sup> REAL SANGIUSEPPE LABS 360 SAN PIETRO "Murialdo" – S. Giuseppe V.

##### **Girone H**

2<sup>a</sup> contro 5<sup>a</sup> REAL SALA C5 CLUB 2B C5 EBOLI NON GIOCASI (\*)  
3<sup>a</sup> contro 4<sup>a</sup> FOOTBALL MAGICA PROM. REAL CAMPAGNA CALCIOA5 "Comunale" – Morigerati

(\*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società REAL SALA C5.

Per ognuna delle gare innanzi indicate, in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI CINQUE MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

\* \* \* \* \*

# **CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2011/2012**

## **GARE DI PLAY-OFF PLAY-OUT**

Di seguito si pubblica il calendario delle gare dei *play-off* e dei *play-out del Campionato Regionale di Prima Categoria 2011/2012* (quello con eventuali aggiornamenti sarà pubblicato sul Comunicato Ufficiale di giovedì 7 giugno p.v.). Fatte salve eventuali decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva potenzialmente incidenti sulle gare medesime, esse saranno disputate come segue:

### **PLAY OFF:**

#### **PRIMO TURNO: SABATO 9 GIUGNO p.v. – ore 16.30**

##### **Girone A**

2 <sup>a</sup> contro 5 <sup>a</sup>	VIRTUS CAIAZZO 2008	TEVEROLA 1997	NON GIOCASI (?)
3 <sup>a</sup> contro 4 <sup>a</sup>	COMPRES. MARIGLIANESE	MONDRAGONE CALCIO	NON GIOCASI (?)

(?) le gare innanzi indicate non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la terza classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata agli spareggi come seconda classificata del girone A la società VIRTUS CAIAZZO 2008.

##### **Girone B**

2 <sup>a</sup> contro 5 <sup>a</sup>	SPORTING NOLA	BOYS PIANURESE	“Sporting Club” – Nola
3 <sup>a</sup> contro 4 <sup>a</sup>	CIMITILE	SUMMA RIONALE TRIESTE	“P. Peluso” – Cimitile

##### **Girone C**

2 <sup>a</sup> contro 5 <sup>a</sup>	CERVINARA	FOGLIANISE	NON GIOCASI (?)
3 <sup>a</sup> contro 4 <sup>a</sup>	TELESIA UNITED	MORCONE	NON GIOCASI (?)

(?) le gare innanzi indicate non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la terza classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata agli spareggi come seconda classificata del girone C la società CERVINARA.

##### **Girone D**

2 <sup>a</sup> contro 5 <sup>a</sup>	TEORA	ATERRANA	“E. Chirico” – Teora
3 <sup>a</sup> contro 4 <sup>a</sup>	SPORTING ATRIPALDA	G. CAROTENUTO	“Valleverde” – Atripalda

##### **Girone E**

2 <sup>a</sup> contro 5 <sup>a</sup>	BOSCHESE	S. GIUSEPPE	NON GIOCASI (?)
3 <sup>a</sup> contro 4 <sup>a</sup>	SANGENNARESE	JUVE AGEROLINA	NON GIOCASI (?)

(?) le gare innanzi indicate non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la terza classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata agli spareggi come seconda classificata del girone E la società BOSCHESE.

##### **Girone F**

2 <sup>a</sup> contro 5 <sup>a</sup>	MIRANDA	LANCUSI	NON GIOCASI (*)
3 <sup>a</sup> contro 4 <sup>a</sup>	ROCCHESI	CENTRO STORICO SALERNO	NON GIOCASI (*)

(?) le gare innanzi indicate non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata e tra la terza e la quarta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificate al secondo turno dei play-off le società MIRANDA e ROCCHESI.

##### **Girone G**

2 <sup>a</sup> contro 5 <sup>a</sup>	PICCIOLA	SOCIA CALCIO	NON GIOCASI (?)
3 <sup>a</sup> contro 4 <sup>a</sup>	SASSANO	REAL SANTA MARIA A VICO	NON GIOCASI (?)

(?) le gare innanzi indicate non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la terza classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata agli spareggi come seconda classificata del girone G la società PICCIOLA.

##### **Girone H**

2 <sup>a</sup> contro 5 <sup>a</sup>	ASCEA	CILENTO CALCIO	NON GIOCASI (*)
3 <sup>a</sup> contro 4 <sup>a</sup>	REAL AGROPOLI	HERAJON	“G. Torre” – Agropoli (porte chiuse)

(\*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società ASCEA.

## PLAY OUT:

### TURNO UNICO: SABATO 9 GIUGNO p.v. – ore 16.30

#### Girone A

12<sup>a</sup> contro 15<sup>a</sup> REAL AIROLA                      FIORENTE SPARANISE                      (\*) NON GIOCASI  
13<sup>a</sup> contro 14<sup>a</sup> DUGENTA                      JUNIOR SAN CIPRIANO 2005              Dugenta

(\*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; la società REAL AIROLA conserva il titolo di Prima Categoria, mentre la società FIORENTE SPARANISE retrocede al Campionato di Seconda Categoria 2012/2013.

#### Girone B

12<sup>a</sup> contro 15<sup>a</sup> ORATORIO DON GUANELLA CRAL FINCANTIERI STABIA    (‡) NON GIOCASI  
13<sup>a</sup> contro 14<sup>a</sup> CASAVATORE                      NAPOLI CLUB AFRAGOLESE    (‡) NON GIOCASI

(‡) le gare innanzi indicate non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; le società ORATORIO DON GUANELLA e CASAVATORE conservano il titolo di Prima Categoria, mentre le società NAPOLI CLUB AFRAGOLESE e CRAL FINCANTIERI STABIA retrocedono al Campionato di Seconda Categoria 2012/2013.

#### Girone C

12<sup>a</sup> contro 15<sup>a</sup> ACLI SAVIGNANO                      SAN GIORGIO                      NON GIOCASI (‡)  
13<sup>a</sup> contro 14<sup>a</sup> REAL ARIANO IRPINO              PATERNOPOLI                      NON GIOCASI (‡)

(‡) le gare innanzi indicate non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; le società ACLI SAVIGNANO e REAL ARIANO IRPINO conservano il titolo di Prima Categoria, mentre le società PATERNOPOLI e SAN GIORGIO retrocedono al Campionato di Seconda Categoria 2012/2013.

#### Girone D

12<sup>a</sup> contro 15<sup>a</sup> SIRIGNANO 1963                      FALCHI ROSSI                      NON GIOCASI (\*)  
13<sup>a</sup> contro 14<sup>a</sup> SCAMPITELLA                      S.S. GIUSEPPE SICONOLFI              Scampitella

(\*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; la società SIRIGNANO 1963 conserva il titolo di Prima Categoria, mentre la società FALCHI ROSSI retrocede al Campionato di Seconda Categoria 2012/2013.

#### Girone E

12<sup>a</sup> contro 15<sup>a</sup> REAL BOSCHESE                      JUVENTUS BOSCOREALE                      (\*) NON GIOCASI  
13<sup>a</sup> contro 14<sup>a</sup> REAL MASSA                      ANTICA ALFATERNA                      “Cerulli” – Massalubrense

(\*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; la società REAL BOSCHESE conserva il titolo di Prima Categoria, mentre la società JUVENTUS BOSCOREALE retrocede al Campionato di Seconda Categoria 2012/2013.

#### Girone F

12<sup>a</sup> contro 15<sup>a</sup> BRACIGLIANO                      ATLETICO TORRIONE                      (\*) NON GIOCASI  
13<sup>a</sup> contro 14<sup>a</sup> LUSTRA                      RUFOLI                      “D. Sessa” – Castel San Giorgio

(\*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; la società BRACIGLIANO conserva il titolo di Prima Categoria, mentre la società ATLETICO TORRIONE retrocede al Campionato di Seconda Categoria 2012/2013.

#### Girone G

12<sup>a</sup> contro 15<sup>a</sup> PRO COLLIANO                      I LEONI PERSANO                      (\*) NON GIOCASI  
13<sup>a</sup> contro 14<sup>a</sup> BELLIZZI CALCIO                      CALCIO 2000 ACERNO                      “A. Conforti” – Serre

(\*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; la società PRO COLLIANO conserva il titolo di Prima Categoria, mentre la società I LEONI PERSANO retrocede al Campionato di Seconda Categoria 2012/2013.

#### Girone H

12<sup>a</sup> contro 15<sup>a</sup> CARDILE                      SAN MICHELE OLEVANO                      “P. Prignani” – Novi Velia  
13<sup>a</sup> contro 14<sup>a</sup> FUTURA                      VATOLLA                      “Jacolina” – Celle di Bulgheria

Per ognuna delle gare innanzi indicate, in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

**Le società perdenti le gare di cui innanzi, o considerate perdenti, come dal precedente capoverso, saranno classificate – in conformità all’ordine delle posizioni rispettivamente acquisite (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), al termine della stagione regolare – al terzultimo e penultimo posto e, conseguentemente, retrocederanno al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2012/2013.**

\* \* \* \* \*

## **CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2 2011/2012**

### **GARE DI PLAY-OFF**

Di seguito si pubblica il calendario delle gare di *play-off del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Femminile Serie C2 2011/2012*. Fatte salve eventuali decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva potenzialmente incidenti sulle gare medesime, esse saranno disputate come segue:

#### **PLAY OFF:**

##### **PRIMO TURNO: domenica 3 giugno p.v.**

###### **Girone A**

2 <sup>a</sup> contro 5 <sup>a</sup>	<b>DONNA SALERNITANA</b>	<b>PARROCCHIA S.MARIA A MARE</b>	SS Madonna del Rosario – Mariconda – SA (ore 18)
3 <sup>a</sup> contro 4 <sup>a</sup>	<b>SEISEIDUE AVERSA</b>	<b>SPORTING TEANO</b>	“Tend.ra Conti” – via De Nicola – AVERSA (ore 20)

Per ognuna delle gare innanzi indicate, in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI CINQUE MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

**Le due società vincenti le gare di cui innanzi, o considerate vincenti, come dal precedente capoverso, acquisiranno, conseguentemente, il titolo sportivo per l’ammissione Campionato Regionale di Calcio a Cinque Femminile Serie C1 2012/2013.**

\* \* \* \* \*

## **CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA 2011/2012**

## **CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA 2011/2012**

## **CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 SERIE D 2011/2012**

## **CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2 2011/2012**

## **CLASSIFICHE AGGIORNATE AL PRESENTE COMUNICATO UFFICIALE**

Nella serata odierna, sul Sito Internet di questo C.R. ([www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)), saranno pubblicate le classifiche dei Campionati Regionali 2011/2012 di cui all’epigrafe, aggiornate ai dati pubblicati sui Comunicati Ufficiali, compreso il presente.

# RISULTATI GARE DEL 27 MAGGIO 2012

## PROMOZIONE

GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE DEL 27 MAGGIO 2012

ABBINAMENTO 1		ABBINAMENTO 2	
REAL TRENTINARA	- S. VITO POSITANO	2 - 0	
REAL CERVINO	- ATLETICO CASALNUOVO	1 - 2	

## PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 15 Giornata - R		GIRONE B - 15 Giornata - R	
B.G.S. SAN MARCO EVANG	- FIERAMOSCA	3 - 0	
COMPENSORIO QUALIANESE	- RINASCITA ARPAIA 2009	10 - 0	
DUGENTA	- COMPENSORIO MARIGLIANESE	2 - 1	
JUNIOR SAN CIPRIANO 2005	- FIORENTE SPARANISE	1 - 0	
MONDRAGONE CALCIO	- REAL GRAZZANISE	5 - 3	
REAL AIROLA	- BOYS MELITO	6 - 5	
SAN NICOLA CALCIO 2009	- CALCIO EUROPA SOCIAL CLUB	3 - 3	
TEVEROLA 1997	- VIRTUS CAIAZZO 2008	1 - 6	
CASAVATORE	- CIMITILE	1 - 1	
CRAL FINCANTIERI STABIA	- SPORTING NOLA	1 - 7	
REAL NOLA 2005	- ORATORIO DON GUANELLA	6 - 2	
RINASCITA U.S. VICO	- SAN PIETRO NAPOLI	1 - 2	
RIONE TERRA	- SCAMPIA	2 - 2	
SUMMA RIONALE TRIESTE	- JUVE TERTULLIANO	3 - 0	
VIRTUS OTTAVIANO	- BOYS PIANURESE	3 - 2	
VIRTUS PORTICI	- NAPOLI CLUB AFRAGOLESE	5 - 0	

GIRONE C - 15 Giornata - R		GIRONE D - 15 Giornata - R	
CASTELFRANCI	- S. GIORGIO DEL SANNIO	8 - 3	
COMPENSORIO MISCANO	- PATERNOPOLI	5 - 0	
FOGLIANISE	- FONTANAROSA A. FORTUNATO	3 - 2	
FOOTBALL CLUB PAOLISI 992	- TELESIA UNITED	2 - 2	
MORCONE	- MONTESARCHIO	1 - 3	
REAL ARIANO IRPINO	- CERVINARA	1 - 1	
SAN GIORGIO	- VITULANO	2 - 5	
SPORTING GUARDIA	- ACLI SAVIGNANO	1 - 1	
BISACCESE	- S. AGATA IRPINA	4 - 2	
FALCHI ROSSI	- E. RENZULLI S. MICHELE	1 - 5	
G. CAROTENUTO	- TEORA	5 - 3	
GERARDO DE CESARE	- ATERRANA	1 - 2	
S.S. GIUSEPPE SICONOLFI	- NUSCO 75	2 - 4	
SEDNA	- LACEDONIA	1 - 1	
SIRIGNANO 1963	- SCAMPITELLA	2 - 1	
SPORTING ATRIPALDA	- SAN TOMMASO CALCIO	3 - 1	

GIRONE E - 15 Giornata - R		GIRONE F - 15 Giornata - R	
ANTICA ALFATERNA	- S. GIOVANNI BATTISTA	1 - 2	
ATLETICO JUVENTUDE STABIA	- VIRTUS S. ANTONIO ABATE	0 - 3	D
BOSCHESE	- TORIA	3 - 1	
JUVE AGEROLINA	- REAL BOSCHESE	3 - 0	D
JUVE PRO POGGIOMARINO	- JUVENTUS BOSCOREALE	9 - 1	
PIETRO ABBATE	- SANGENNARESE	2 - 3	
RISTOR LETTERE F.C.	- S. GIUSEPPE	7 - 3	
SANTA MARIA LA CARITA	- REAL MASSA	4 - 8	
ALFATERNA PIEDIMONTE	- CENTRO STORICO SALERNO	2 - 3	
ATLETICO PER NIENTE	- LANCUSI	1 - 4	
ATLETICO TORRIONE	- LUSTRA	3 - 1	
AUDAX SALERNO	- RUFOLI	1 - 1	
BRACIGLIANO	- SALERNUM	3 - 1	
CESARE ALFANO CAMPIGLIANO	- MIRANDA	1 - 7	
DON BOSCO ISIDORIANA	- OLYMPIC SALERNO	4 - 4	
ROCCHESE	- S. CIPRIANO TEMERARIA 1957	0 - 0	

GIRONE G - 15 Giornata - R		GIRONE H - 15 Giornata - R	
ALFANESE	- BELLIZZI CALCIO	4 - 3	
ATLETICO PUGLIANO	- PICCIOLA	0 - 3	
AULETTESE	- PRO COLLIANO	1 - 4	
CALCIO 2000 ACERNO	- SASSANO CALCIO	3 - 0	
I LEONI PERSANO	- OLIVETO CITRA 1975	0 - 2	
INDOMITA	- SOCIA CALCIO	4 - 0	
REAL PONTECAGNANO FAIANO	- PRO MARCELLINO CALCIO	2 - 1	
REAL SANTA MARIA A VICO	- GREGORIANA	1 - 1	
ASCEA	- SAN MICHELE OLEVANO	3 - 0	
CENTOLA	- REAL AGROPOLI	0 - 1	
FUTURA	- VATOLLA	2 - 0	
HERAJON	- EVOLI	3 - 1	
REAL TAVERNA	- CARDILE	4 - 0	
SALENTO	- SANTA TERESA	3 - 0	
SCUOLA CALCIO SPES	- CILENTO CALCIO	0 - 1	
VIGOR CASTELLABATE	- SANTARSENESE	2 - 3	

Gara del 29 aprile 2012	
GERARDO DE CESARE	- NUSCO 75
2 - 1	

## SECONDA CATEGORIA

Recuperi del 27 maggio 2012		Spareggi del 27 maggio 2012	
CLAUDIO OLIVA PASSO ECLANO	- PRATA P.U. 2012	3 - 0	
SANTOMENNA	- CALABRITTO	6 - 1	
POLISPORTIVA CALITRI	- SANT ANDREA DI CONZA	1 - 2	
CORYLETUM	- VALSELE	0 - 3	

## COPPA CAMPANIA FEMMINILE

### Ritardo gare del 9 maggio 2012

FEMMINILE PONTECAGNANO	- OASI S. ANASTASIA	NP	R
------------------------	---------------------	----	---

## REGIONALE FEMMINILE

### GIRONE A – 12 Giornata – R

CENTRO ESTER	- SPORT NAPOLI	2 – 3	
DOMINA NEAPOLIS ACERRANA	- VALDIANO CALCIO FEMMINILE	9 – 0	
NAPOLICALCIO FEMM. E ALTRO	- NAPOLI DREAM TEAM	6 – 2	
PRATER CLUB NAPOLI	- VIRTUS PARTENOPE	1 – 0	
PRO CALCIO DONNE	- OASI S. ANASTASIA	2 – 5	
REAL ARIENZO	- FEMMINILE PONTECAGNANO	3 – 0	

## CALCIO a 5 SERIE C2

TRIANGOLARE FINALE PLAY-OFF - GARA DEL 26 MAGGIO 2012

### GARA 1

SAN MARCO 2006	- FUTSAL GRAGNANO	4 – 2	
----------------	-------------------	-------	--

## CALCIO a 5 SERIE D

### Recupero del 23/ 5/2012

REAL AMICIZIA	- FARISEI	6 – 0	D
---------------	-----------	-------	---

## CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2

### GIRONE A – 13 Giornata – R

ASCEA RED DEVILS	- PRIMAVERA CAVESE	0 – 6	D
CENTRO ESTER	- POLISPORTIVA TUFARA UNITA	5 – 1	
DONNA SALERNITANA	- PROGETTO NOLA 2008	2 – 3	
PARROCCHIA S. MARIA A MARE	- OFFSIDESPORT GIRL	3 – 5	
SPORTING TEANO	- ROYAL TEVEROLA	9 – 3	

### Recupero del 23 maggio 2012

DONNA SALERNITANA	- PRIMAVERA CAVESE	4 – 2	
-------------------	--------------------	-------	--

## CALCIO A 5 FEMMINILE JUNIORES

### Gare del 27 maggio 2012

PRIMAVERA CAVESE	- HIRPINIA ACADEMY	2 – 10	
FUTSAL NUCERIA FEMMINILE	- PROGETTO NOLA 2008	2 – 0	

# **GIUSTIZIA SPORTIVA**

## **GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo, Gaetano Annella, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Gianfranco Costa, nella seduta del 29/5/2012, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

### **GARE DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE**

#### **GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE DEL 27/ 5/2012**

##### **A CARICO DI SOCIETÀ**

###### **AMMENDA**

Euro 60,00 S. VITO POSITANO

proprio sostenitore, a fine gara, lanciava una bottiglia piena d'acqua nello spazio antistante gli spogliatoi, senza conseguenze; presenza indebita di propri sostenitori nello spazio antistante gli spogliatoi a fine gara. (Rapporto C.C.)

##### **A CARICO DI MASSAGGIATORI**

###### **SQUALIFICA FINO AL 27/11/2012**

FOGGIA PASQUALE (S. VITO POSITANO)

a fine gara, si avventava su alcuni calciatori della squadra avversaria, colpendoli con calci e pugni.

##### **A CARICO DI ALLENATORI**

###### **SQUALIFICA FINO AL 27/11/2012**

CUOMO FEDERICO (S. VITO POSITANO)

a fine gara, si avventava sui alcuni calciatori della squadra avversaria e li colpiva con calci e pugni. (Rapporto C.C.)

###### **SQUALIFICA FINO AL 27/ 6/2012**

VOZA GAETANO (REAL TARENTINA)

##### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

###### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

APRILE ALFONSO (REAL CERVINO)

##### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

###### **SQUALIFICA PER DUE GARE**

NOCE RENATO (REAL TARENTINA)

Rapporto C.C.

###### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR**

NIOLA NICOLA (ATLETICO CASALNUOVO)

D ALESIO MARCO

(S. VITO POSITANO)

DE SIMONE DARIO (S. VITO POSITANO)

GARGIULO VINCENZO

(S. VITO POSITANO)

GIORDANO ALFONSO (S. VITO POSITANO)

SANTANIELLO PIETRO

(S. VITO POSITANO)

###### **AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA**

BUONOCORE MICHELE (ATLETICO CASALNUOVO)

CERBONE MAURO

(ATLETICO CASALNUOVO)

INFANTE DAVIDE (ATLETICO CASALNUOVO)

DE ROSA VINCENZO

(REAL CERVINO)

DI GAETANO GABRIELE (REAL CERVINO)

MASTROIANNI ANTONIO

(REAL CERVINO)

STELLATO SALVATORE (REAL CERVINO)

TRANQUILLO GIACOMO

(REAL CERVINO)

VENALE VITTORIO (REAL CERVINO)

BOTTA ANTONIO

(REAL TARENTINA)

MAZZA ALFONSO (REAL TARENTINA)

NOCE GIACOMO

(REAL TARENTINA)

NOCE RENATO (REAL TARENTINA)

VACCARO GILBERTO

(REAL TARENTINA)

GUITTO MARCO (S. VITO POSITANO)

STULMO ADRIANO

(S. VITO POSITANO)

## **GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

### **RECLAMO GREGORIANA – GARA ATLETICO PUGLIANO / GREGORIANA DEL 25/02/2012**

Il G.S.T., letto il reclamo della società Gregoriana, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta innanzi a questo Giudice da parte delle società reclamante, rileva che lo stesso nel merito è fondato e, pertanto, va accolto. La società reclamante lamenta che la società Atletico Pugliano abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore Conte Mario (nato il 14.01.1990), sebbene fosse squalificato per tre gare quale calciatore espulso dal campo (gara del 22.10.2011), provvedimento pubblicato sul C.U. n. 36 del 27.10.2011, pag. 711, non avrebbe scontato la squalifica nella gara di cui in epigrafe. Orbene dall'esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che, il calciatore Conte Mario abbia partecipato alla gara in questione in posizione irregolare, che il predetto calciatore colpito da squalifica per tre gare, a seguito di accertamenti, prendeva parte alla gara oggetto del reclamo, in posizione irregolare. Invero, le tre giornate di squalifica del calciatore Conte Mario, le scontava nelle gare successive del 30.10.2011 (delibera del G.S.T. gara persa ad entrambe le società C.U. n. 40 del 11.2011, pag. 769), del 6.11.2011 e del 12.11.2011. A seguito di ricorso di secondo grado, presentato dalla società Atl. Pugliano avverso la decisione del G.S.T., relativo alla gara del 30.10.2011, la C.D.T., con delibera pubblicata sul C.U. n. 58 del 9.12.2011, ha accolto il ricorso, disponendo la ripetizione della gara. Di conseguenza, è stata ripristinata la squalifica per una giornata, che era stata scontata dal calciatore Conte. Per chiarezza, si trascrive il dettato della norma di riferimento (C.G.S. art. 22 comma 4): *“Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 ai sensi dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”*. Deve sottolinearsi che il calciatore Conte Mario ha partecipato a tutte le gare successive (con esclusione della gara del 28.01.2012, a seguito di squalifica per una gara per somma di ammonizione, sanzione pubblicata sul C.U. n. 70 del 26.01.2012), in posizione irregolare, così come era, in ragione del principio della “perpetuatio sanzionatoria”, non legittimato a prendere parte alla gara oggetto di ricorso, agli effetti disciplinari. Per tali motivi,

#### **DELIBERA**

**in accoglimento del reclamo della società Gregoriana, ai sensi dell’art. 17 C.G.S., infligge alla società Atletico Pugliano la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

### **RECLAMO REAL AGROPOLI – GARA REAL AGROPOLI / HERAJON DEL 6/05/2012**

Il G.S.T., visto il reclamo, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta innanzi a questo Giudice da parte della società reclamante, rileva che lo stesso nel è infondato. La società reclamante si duole che la società Herajon abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore D’Alessio Luigi (nato il 24.09.1985), sebbene il medesimo fosse stato squalificato per due giornate nella gara del 22.04.2012, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 104 del 27.04.2012, pag. 2496, non avrebbe scontato la squalifica nella gara di cui in epigrafe. Orbene dall'esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che, il calciatore D’Alessio Luigi, abbia partecipato alla gara in questione in posizione regolare, che il predetto calciatore colpito da squalifica per due gare, ha scontato le due giornate nella gara del 25.04.2012 (delibera G.S.T. gara non disputata per assenza società Santa Teresa), per chiarezza, si trascrive il dettato della norma di riferimento (C.G.S. art. 22, comma 4) *“Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 ai sensi dell’art. 17, e nella gara del 29.04.2012. Di conseguenza, la partecipazione del nominato calciatore alla gara in esame, è da considerare regolare. Per tali motivi*

#### **DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Agropoli; di omologare il risultato conseguito sul campo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

### **RECLAMO FALCHI ROSSI – GARA E. RENZULLI S. MICHELE / FALCHI ROSSI DEL 26/05/2012**

Il G.S.T., letto il reclamo, in via preliminare, ne rileva l'inammissibilità, essendo stato proposto dalla società Falchi Rossi in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro gare e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque – Maschili e Femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2011/2012, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 110/A della F.I.G.C. del 6.02.2012, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 74 del 9.02.2012 del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono che gli eventuali reclami, non esclusi quelli, eventualmente relativi alla posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte a gare, debbano essere fatti pervenire via fax, o con altro mezzo idoneo, o essere depositati presso la sede del C.R. Campania, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla data della gara di riferimento, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, all'obbligo di enunciazione delle relative motivazioni, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18,00 del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa, allegando, al reclamo, l'attestazione dell'eseguito invio del reclamo alla società controparte. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato, a mezzo raccomandata postale, in data 28.05.2012, ed è pervenuto, a questo G.S.T., in data 29.05.2012, ovvero oltre il termine temporale innanzi indicato. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva. Per tali motivi

#### **DELIBERA**

**di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Falchi Rossi; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

### **ISTANZA DELLA SOCIETÀ LACEDONIA**

Il G.S.T., letta l'istanza della società Lacedonia intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza della F.P., visti gli atti ufficiali di gara che, per cosante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 dell'1/7/2011. Per tali motivi **revoca la sanzione dell'ammenda di € 30.00, a carico della società Macedonia, pubblicata sul C.U. n. 113 del 24/5/2012, pag. 2753.**

### **GARA ATLETICO JUVENTUDE STABIA – VIRTUS SANT'ANTONIO ABATE DEL 26/ 5/2012**

Il G.S.T., esaminati gli atti relativi alla gara in epigrafe, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per la mancata comunicazione, da parte della società Atletico Juventude Stabia, dell'impianto sportivo dove disputare la gara medesima. Come da comunicazione del C.R. Campania, la medesima società Atletico Juventude Stabia ha fatto pervenire all'Ufficio predisposto all'Attività Agonistica del C.R. medesimo la propria rinuncia alla gara in argomento. Tanto premesso, in applicazione dell'art. 53 delle N.O.I.F.

#### **DELIBERA**

**di infliggere a carico della società Atletico Juventude Stabia la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 1000, relativa alla seconda rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione di rinuncia verificatasi nel corso delle ultime tre giornate di Campionato).**

### **GARA VIRTUS PORTICI – NAPOLI CLUB AFRAGOLESE DEL 26/5/2012**

Il G.S.T., letto il referto relativo alla gara innanzi indicata, rileva che la società Napoli Club Afragolese inizialmente schierava in campo solo otto calciatori; rileva, altresì, che nel corso della gara un calciatore della squadra ospite per infortunio abbandonava il campo; rileva, infine, che a seguito di casuale infortunio altro calciatore di suddetta squadra, per infortunio, abbandonava il campo per cui l'arbitro sospendeva la gara per la sopravvenuta inferiorità numerica della squadra ospite. Per tali motivi, letta la Regola n. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio ed in applicazione dell'art. 17 del C.G.S.

#### **DELIBERA**

**di infliggere alla società Napoli Club Afragolese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 5-0, acquisito sul campo al momento della sospensione. In ordine ai provvedimenti disciplinari a carico dei singoli rimanda alla camicia di gara.**

### **GARA JUVE AGEROLINA – REAL BOSCHESE DEL 27/5/2012**

Il G.S.T., letto il referto relativo alla gara innanzi indicata, rileva che la società Real Boschese inizialmente schierava in campo solo sette calciatori; rileva, altresì, che nel corso della gara un calciatore della squadra ospite, per infortunio, abbandonava il campo per cui l'arbitro sospendeva la gara per la sopravvenuta inferiorità numerica della squadra ospite. Per tali motivi, letta la Regola n. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio ed in applicazione dell'art. 17 del C.G.S.

#### **DELIBERA**

**di infliggere alla società Real Boschese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 -0. In ordine ai provvedimenti disciplinari a carico dei singoli rimanda alla camicia di gara.**

### **GARA CALCIO 2000 ACERNO – SASSANO CALCIO DEL 26/5/2012**

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Sassano Calcio. In applicazione dell'art. 53, comma 2, delle N.O.I.F.

#### **DELIBERA**

**di infliggere alla società Sassano Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 500.00, relativa alla prima rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione di rinuncia verificatasi nel corso delle ultime tre giornate di Campionato). Fa obbligo alla società Sassano Calcio di versare alla società Calcio 2000 Acerno, quale indennizzo per il mancato incasso. la somma di € 150.00.**

### **GARA ASCEA – SAN MICHELE OLEVANO DEL 27/5/2012**

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società San Michele Olevano. In applicazione dell'art. 53, comma 2, N.O.I.F.

#### **DELIBERA**

**di infliggere alla società San Michele Olevano la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 500.00, relativa alla prima rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione di rinuncia verificatasi nel corso delle ultime tre giornate di Campionato). Fa obbligo alla società San Michele Olevano di versare alla società Ascea, quale indennizzo per il mancato incasso. la somma di € 150.00.**

### **GARA ATLETICO PUGLIANO – PICCIOLA DEL 26/5/2012**

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Atletico Pugliano. In applicazione dell'art. 53, comma 2, delle N.O.I.F.

#### **DELIBERA**

**di infliggere alla società Atletico Pugliano la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica; l'ammenda di € 1.000 (mille), relativa alla seconda rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione di rinuncia verificatasi nel corso delle ultime tre giornate di Campionato).**

## **GARE DEL 29/ 4/2012**

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR**

CRISCITIELLO MARCO (GERARDO DE CESARE)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)**

DE BELLIS DANIELE (GERARDO DE CESARE)

SCHIANO DI COLELLA CLAUDIO (GERARDO DE CESARE)

#### **AMMONIZIONE (IX INFR)**

DE LUCA PELLEGRINO (GERARDO DE CESARE)

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

DELLA VECCHIA CARMINE (NUSCO 75)

PASSARO ANTONIO MARIA (NUSCO 75)

## GARE DEL 27/ 5/2012

### A CARICO DI SOCIETÀ

#### AMMENDA

Euro 100,00 MONTESARCHIO  
propri sostenitori, in campo avverso, durante lo svolgimento della gara facevano esplodere petardi ed accendevano numerosi fumogeni.

Euro 30,00 B.G.S. SAN MARCO EVANG.  
assenza F.P.

Euro 30,00 MONDRAGONE CALCIO  
assenza F.P.

Euro 30,00 RINASCITA U.S. VICO  
assenza F.P.

Euro 30,00 SAN NICOLA CALCIO 2009  
assenza F.P.

Euro 20,00 CENTOLA  
mancato impiego dei cartelloni per le sostituzioni.

Euro 20,00 COMPRENSORIO MARIGLIANESE  
ritardo.

Euro 20,00 EVOLI  
mancato impiego dei cartelloni per le sostituzioni.

Euro 20,00 REAL GRAZZANISE  
ritardo.

Euro 20,00 RINASCITA ARPAIA 2009  
per comportamento antisportivo e offese all'arbitro da parte di propri sostenitori.

Euro 20,00 ROCCHESI  
ritardo.

Euro 20,00 S. CIPRIANO TEMERARIA 1957  
ritardo.

Euro 20,00 SPORTING ATRIPALDA  
mancato impiego dei cartelloni per le sostituzioni.

Euro 20,00 TEORA  
ritardo.

### A CARICO DIRIGENTI

#### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 25/ 7/2012

CILLO MICHELE (CERVINARA)  
a fine gara, chiedeva all'arbitro di riportare sul rapporto di gara la sanzione di espulsione a carico di un calciatore diverso da quello effettivamente espulso e, di fronte al diniego ricevuto, si rifiutava di controfirmare il rapporto di fine gara.

#### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 25/ 6/2012

NAZZARO NUNZIO (MONTESARCHIO) PUORRO DIEGO (REAL ARIANO IRPINO)

#### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 23/ 6/2012

ESPOSITO GUALTIERO (SOCIA CALCIO)

## **A CARICO DI MASSAGGIATORI**

### **SQUALIFICA FINO AL 25/ 9/2012**

COLETTA FILIPPO PASQUAL (MORCONE)

allontanato per aver rivolto all'arbitro frasi ingiuriose e minacciose, alla notifica del provvedimento, nel mentre lasciava il terreno di giuoco, reiterava tale atteggiamento.

## **A CARICO DI ALLENATORI**

### **SQUALIFICA FINO AL 26/ 6/2012**

CIPOLLETTA GIUSEPPE (COMPRESORIO MARIGLIANESE)

## **A CARICO ASSISTENTI ARBITRO**

### **SQUALIFICA FINO AL 26/ 6/2012**

RUOCCO NICOLA (FUTURA)

### **SQUALIFICA FINO AL 25/ 6/2012**

PANICO GIOVANBATTISTA (TEVEROLA 1997)

### **SQUALIFICA FINO AL 12/ 6/2012**

PARENTE LORENZO (REAL GRAZZANISE)

## **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

### **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

D ANGELO FRANCESCO (CENTOLA)

espulso per somma di ammonizioni, ingiuriava e minacciava reiteratamente l'arbitro.

### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

MAINOLFI DOMENICO (CERVINARA)

espulso per fallo da ultimo uomo; nell'intervallo ed a fine gara, raggiungeva lo spogliatoio arbitrale e chiedeva all'arbitro di non riportare la sanzione a suo carico.

IANNELLI MICHELANGELO (TEVEROLA 1997)

a giuoco fermo, sferrava un calcio ad un avversario.

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

REGINA ANTONIO (MONDRAGONE CALCIO)

DEL VECCHIO GIUSEPPE (REAL GRAZZANISE)

DELLA CORTE ANTONIO (SCAMPIA)

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SIENA PAOLO (ALFATERNA PIEDIMONTE)

MELE BIAGIO (AULETTESE)

SPERANZA SIMONE (CENTOLA)

LANDI CARMINE (CENTRO STORICO SALERNO)

BAUDUIN MARCO (COMPRESORIO MARIGLIANESE)

BUONANOVA NICOLA (COMPRESORIO MARIGLIANESE)

SCAGLIONE FILIPPO (COMPRESORIO MISCANO)

COLUCCIA SIMONE (PATERNOPOLI)

CRESTA MASSIMO (PATERNOPOLI)

ROSINO GAETANO (PATERNOPOLI)

SORRENTINO EMANUEL (PIETRO ABBATE)

VITIELLO FRANCESCO (PIETRO ABBATE)

APERUTA FRANCESCO (SIRIGNANO 1963)

FERRARA ANTONIO (SIRIGNANO 1963)

GRECO ANIELLO (SIRIGNANO 1963)

ZAMPELLA FRANCESCO (SPORTING GUARDIA)

## **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

### **SQUALIFICA PER TRE GARE**

CIOCIANO VINCENZO (FUTURA)

spintonava con violenza un calciatore della squadra avversaria, facendolo rovinare a terra. (Rapporto C.C.)

VACCARO CHRISTIAN (VATOLLA)

colpiva un calciatore della squadra avversaria con uno schiaffo alla nuca. (Rapporto C.C.)

### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XI INFR**

GENOVESE FRANCESCO	(ATLETICO TORRIONE)	BARONE BIAGIO DARIO	(PIETRO ABBATE)
DE SIO CRISTIAN	(ROCCHESI)	SCARPELLINI ALESSANDRO	(SCAMPIA)
ESPOSITO PIERANGELO	(SOCIA CALCIO)	FORMISANO CRISTIAN	(TEVEROLA 1997)
ROTA FRANCESCO	(TEVEROLA 1997)		

### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR**

MENZIO GIUSEPPE	(I LEONI PERSANO)	DI MEO CLAUDIO	(MONDRAGONE CALCIO)
FALZARANO RAFFAELE	(REAL AIROLA)	IMBIMBO VIRGILIO	(REAL ARIANO IRPINO)
SANTAMARIA GENNARO	(REAL PONTECAGNANO FAIANO)	INTAGLIATORE ANGELO	(REAL TAVERNA)
STARACE FRANCESCO	(S. GIOVANNI BATTISTA)	PARENTE DOMENICO	(SPORTING GUARDIA)
QUINTIGLIANO CHRISTIAN	(VIRTUS CAIAZZO 2008)		

### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR**

CARBONE VITO	(ALFANESE)	DI MAURO PAOLO	(BRACIGLIANO)
VASSALLO SALVATORE	(COMPENSORIO MARIGLIANESE)	DELLAVECCHIA LUIGI	(DUGENTA)
DI STEFANO SALVATORE	(EVOLI)	TETI VITO	(GREGORIANA)
FRASCADORE SALVATORE	(MORCONE)	GRASSO ANTONIO	(PATERNOPOLI)
DI NUNZIO CIRO	(PIETRO ABBATE)	ALFIERI ANDREA	(PRO COLLIANO)
PETOLICCHIO FABIO	(REAL SANTA MARIA A VICO)	DE IANNI MARIO	(S. GIORGIO DEL SANNIO)
LIETO CARMINE	(SCAMPITELLA)		

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XII INFR)**

CIOFFI RAFFAELE	(FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)
-----------------	-----------------------------

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR)**

SENATORE PIETRO	(ALFATERNA PIEDIMONTE)	VIETRI CARMINE	(ATERRANA)
MAURIELLO SALVATORE	(BOYS PIANURESE)	PALMA ANGELO	(GREGORIANA)
CAFARO ROBERTO	(INDOMITA)		

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)**

LONGOBARDI ANTONIO	(ATLETICO TORRIONE)	CAVALLO DONATO PIETRO	(AULETTESE)
LETTIERI ALESSIO	(BELLIZZI CALCIO)	CIOCIANO VINCENZO	(FUTURA)
STABILE ANTONIO	(INDOMITA)	AMATO DANIELE	(MIRANDA)
BASSO ALBERTO	(MIRANDA)	RICCIO PASQUALE	(MONDRAGONE CALCIO)
D ELIA FABIO	(OLIVETO CITRA 1975)	BARBIERI LUIGI	(PATERNOPOLI)
ROSINO GAETANO	(PATERNOPOLI)	GRANATO SAVERIO	(PIETRO ABBATE)
DEL VECCHIO GIUSEPPE	(REAL GRAZZANISE)	GRASSO GERARDO	(SOCIA CALCIO)
QUINTIGLIANO MARIO	(VIRTUS CAIAZZO 2008)		

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)**

DE BELLIS MICHELE	(ANTICA ALFATERNA)	FALCONE PIETRO	(AUDAX SALERNO)
FRATIANNI FABIO	(BISACCESE)	CANFORA BIAGIO	(CASAVATORE)
GRAVINA LAZZARO	(CENTOLA)	LAMANNA LUIGI	(CENTOLA)
PAOLINI LORENZO	(CENTRO STORICO SALERNO)	MALANGONE DANIELE	(CESARE ALFANO CAMPIGLIANO)
CIRMENI MARCO	(DON BOSCO ISIDORIANA)	CARUSONE CRESCENZO	(FIERAMOSCA)
DE DOMINICIS MAURIZIO	(FONTANAROSA A. FORTUNATO)	AUBRY MASSIMO	(G. CAROTENUTO)
FORLENZA CARMINE ALBERTO	(OLIVETO CITRA 1975)	ROBERTO LUCA	(OLYMPIC SALERNO)
CIRILLO CIRO	(PIETRO ABBATE)	PERCOPO LUCIO	(PRO COLLIANO)
DI SOMMA SALVATORE	(REAL NOLA 2005)	BOVE ANTONIO	(ROCCHESI)
MENZIONE ANTONIO	(S. GIUSEPPE)	VELLA LAURO TITO	(SAN GIORGIO)
PEPE DANILO	(TORIA)		

### **AMMONIZIONE (IX INFR)**

PIRRO CARMINE FRANCES	(ANTICA ALFATERNA)	VIGORITO IVANO	(B.G.S. SAN MARCO EVANG.)
FRANZESE SOSSIO	(CASAVATORE)	PICCOLO SALVATORE	(CIMITILE)
PALMA RINO	(MORCONE)	PECCHILLO SALVATORE	(MORCONE)
LORETO ANDREA	(RISTOR LETTERE F.C.)	TEDESCO SABATO	(S. CIPRIANO TEMERARIA 1957)
PAGLIARULO DONATO	(SCAMPITELLA)		

### **AMMONIZIONE (VI INFR)**

CAIAZZA FELICE	(BOYS MELITO)	SPERANZA SIMONE	(CENTOLA)
BAUDUIN MARCO	(COMPRESORIO MARIGLIANESE)	BUONANOVA NICOLA	(COMPRESORIO MARIGLIANESE)
GRAZIANO FRANCESCO	(FOGLIANISE)	FUNICIELLO FRANCESCO	(I LEONI PERSANO)
DI SANTO RAFFAELE	(MORCONE)	FERRETTI ANTONIO	(REAL AGROPOLI)
NOBILE PAOLO	(REAL SANTA MARIA A VICO)	CESA FABIO	(SAN TOMMASO CALCIO)
LO RUSSO GERARDO	(SCAMPITELLA)	MUCCILLO MARIO	(SCUOLA CALCIO SPES)
SANTOLI FELICE	(TEORA)	PANICO ALFONSO	(TEVEROLA 1997)

### **AMMONIZIONE (V INFR)**

CAPEZZUTO LUIGI	(ATLETICO PER NIENTE)	PISACANE LUIGI	(JUVENTUS BOSCOREALE)
MOSCATO STEFANO	(OLIVETO CITRA 1975)	BRESCIA ANTONIO	(S. AGATA IRPINA)
MESISCA LUDOVICO	(S. GIORGIO DEL SANNIO)	MARENA MARKO	(S.S. GIUSEPPE SICONOLFI)
MONTEFORTE VINCENZO	(SAN GIORGIO)	BENCIVENGA PAOLINO	(SANGENNARESE)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

LETTIERI GIOVANNI	(ALFANESE)	RUGGIERO LUIGI	(CARDILE)
ELISEO EMANUELE	(CASAVATORE)	MIRRA NICOLA	(CASAVATORE)
BARRASSO PIETRO PAOLO	(COMPRESORIO MISCANO)	DI TONNO ALESSIO	(COMPRESORIO QUALIANESE)
FREDA ADEMIR	(GREGORIANA)	PARENTE MIRKO	(MONTESARCHIO)
RAFANIELLO ANGELO	(S. AGATA IRPINA)	DI NAPOLI PIERPAOLO	(S. CIPRIANO TEMERARIA 1957)
DE GIROLAMO CARMINE	(SAN GIORGIO)	RUSSO VINCENZO	(SAN TOMMASO CALCIO)
NACAR MASSIMO	(SANGENNARESE)	AMABILE WAGNER	(TELESIA UNITED)
GUARINO MARCO	(TEORA)	BIANCO FABIO	(VATOLLA)
DI PAOLA FRANCESCO	(VIGOR CASTELLABATE)	PICCOLO ANGELO	(VIRTUS OTTAVIANO)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

ACETO GIANMARCO	(BOYS MELITO)	IULIANO PASQUALE	(CERVINARA)
CARPINELLI DANIELE	(CESARE ALFANO CAMPIGLIANO)	CINQUARLA IVAN	(GERARDO DE CESARE)
VALDANO LISANDRO	(JUVENTUS BOSCOREALE)	ROMANO SALVATORE	(MONDRAGONE CALCIO)
PROCOPIO ERNESTO	(ORATORIO DON GUANELLA)	COSCIA ISIDORO	(PIETRO ABBATE)
VERRILLO GIANLUCA	(REAL GRAZZANISE)	PETTI RAFFAELE	(ROCCHESE)
RINALDO SAVERIO	(SCAMPITELLA)	EVANGELISTA PAOLO	(SPORTING ATRIPALDA)
GISMONDI ANTONIO	(TELESIA UNITED)	SPERANDEO PASQUALE	(VIRTUS OTTAVIANO)

## **GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

### **RECLAMO PIETRAMELARA – GARA RINASCITA SANNICOLESE / PIETRAMELARA DEL 19/11/2011**

Il G.S.T., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Pietramelara per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Rinaldi Giuseppe (nato il 28.03.1985); preso atto della delibera della C.D.T., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17.05.2012, alle pagine 2717 / 2718; esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, come risulta dal C.U. n. 126 del 19.05.2011, pag. 2739, del C.R. Campania, il nominato calciatore, nella gara dell'8.05.2011, Pol. Boys Curti / E. Fieramosca (penultima, della stagione sportiva 2010/2011, del Campionato Regionale di Seconda Categoria), veniva sanzionato da questo Giudice Sportivo Territoriale con la squalifica per una giornata di gara, quale calciatore non espulso dal campo, per recidività in ammonizioni (IV infrazione). Tale squalifica, non rientrando nell'ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all'espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata in occasione della prima gara ufficiale, immediatamente successiva a quella della pubblicazione della sanzione nel citato Comunicato Ufficiale. Orbene, nella gara Virtus Talanico / Pol. Boys Curti del 15.05.2011, ultima di Campionato della stagione 2010/2011 e prima gara immediatamente successiva a quella della pubblicazione della squalifica a suo carico, il calciatore Rinaldi Giuseppe è stato inserito nella distinta ufficiale di gara ed utilizzato, oltretutto (anche se ciò non rileva, in quanto, ai fini della mancata espiazione sarebbe stato sufficiente l'inserimento in distinta), per l'intera durata della gara, con il numero undici, non scontando, così, la giornata di squalifica a suo carico. Ai sensi e per gli

effetti dell'art. 22, comma 6, C.G.S., la squalifica a suo carico avrebbe dovuto essere, quindi, scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra della nuova società (Rinascita Sannicolese), successiva alla data di pubblicazione della sanzione sul già richiamato Comunicato Ufficiale. Nel caso che ci occupa, la sanzione avrebbe dovuto essere espiata, esattamente, in occasione della prima giornata di Campionato della stagione sportiva 2011/2012. Per quel che concerne l'anno sportivo in corso, egli è stato inserito in distinta (presupposto giuridico-sportivo per non scontare la sanzione) e/o ha partecipato, senza soluzione di continuità, alle gare della società Rinascita Sannicolese, di seguito specificate: Bayern Camigliano / Rinascita Sannicolese del 30.10.2011 (prima giornata del Campionato Regionale di Seconda Categoria della stagione 2011/2012), Rinascita Sannicolese / Casale di Teano del 5.11.2011, Real Piedimonte Calcio / Rinascita Sannicolese del 13.11.2011 e quella oggetto del reclamo in esame. Di conseguenza, in ragione del principio cosiddetto della "perpetuatio sanzionatoria", il nominato calciatore Rinaldi Giuseppe ha partecipato, alla gara de qua, non avendone titolo, non avendo scontato la giornata di squalifica a suo carico e, dunque, versando in posizione irregolare agli effetti disciplinari. Tanto premesso, la società Rinascita Sannicolese deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia sportiva. Per tali motivi

#### **DELIBERA**

**in accoglimento del reclamo proposto dalla società Pietramelara, di infliggere, a carico della società Rinascita Sannicolese, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

#### **RECLAMO BAYERN CAMIGLIANO – GARA RINASCITA SANNICOLESE / BAYERN CAMIGLIANO DELL'11/02/2012**

Il G.S.T., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Bayern Camigliano per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Rinaldi Giuseppe (nato il 28.03.1985); preso atto della delibera della C.D.T. pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17.05.2012, alle pagine 2717-2718; esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, come risulta dal C.U. n. 75 del 16.02.2012, pag. 1809, del C.R. Campania, il nominato calciatore, nella gara del 28.01.2012 Baia Domizia Cellole / Rinascita Sannicolese, veniva sanzionato da questo Giudice Sportivo Territoriale con la squalifica per una giornata di gara, quale calciatore espulso dal campo. Tale squalifica, rientrando nell'ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all'espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata in occasione della prima gara ufficiale, immediatamente successiva a quella della sanzione. Orbene, nella gara Rinascita Sannicolese / Real Formicola del 4.02.2012, prima gara immediatamente successiva a quella della sanzione della squalifica a suo carico, nonché in quella oggetto del reclamo in esame, il calciatore Rinaldi Giuseppe è stato inserito nelle distinte ufficiali di gara ed utilizzato, non scontando, così, la giornata di squalifica a suo carico. Di conseguenza, in ragione del principio cosiddetto della "perpetuatio sanzionatoria", il nominato calciatore Rinaldi Giuseppe ha partecipato, alla gara de qua, non avendone titolo, non avendo scontato la giornata di squalifica a suo carico e, dunque, versando in posizione irregolare agli effetti disciplinari. Tanto premesso, la società Rinascita Sannicolese deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia sportiva. Per tali motivi

#### **DELIBERA**

**in accoglimento del reclamo proposto dalla società Bayern Camigliano, di infliggere, a carico della società Rinascita Sannicolese, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

#### **ISTANZA DELLA SOCIETÀ CALVI**

Il G.S.T., letta l'istanza della società Calvi intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza della F.P., visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n. 1 dell'1/7/2011. Per tali motivi **revoca la sanzione dell'ammenda di € 15.00, a carico della società Calvi, pubblicata sul C.U. n. 113 del 24/5/2012, pag. 2759.**

### **ISTANZA DELLA SOCIETÀ ERCOLANESE**

Il G.S.T., letta l'istanza della società Ercolanese intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza della F.P., visti gli atti ufficiali di gara che, per cosante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 dell'1/7/2011. Per tali motivi **revoca la sanzione dell'ammenda di € 15.00 a carico della società Ercolanese, pubblicata sul C.U. n. 113 del 24/5/2012, pag. 2762.**

### **GARA CORYLETUM – VALSELE DEL 27/5/2012**

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Coryltum. In applicazione dell'art. 53, comma 2, delle N.O.I.F.

#### **DELIBERA**

**di infliggere alla società Coryletum la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 e l'ammenda di € 150.00, relativa alla rinuncia.**

### **GARA CLAUDIO OLIVA PASSO ECLANO – PRATA P.U. DEL 27/5/2012**

Il G.S.T., letto il referto relativo alla gara innanzi indicata, rileva che la società Prata P.U. 2010 inizialmente schierava in campo solo sette calciatori; rileva, altresì, che nel corso della gara un calciatore della squadra ospite, a seguito di infortunio, abbandonava il campo per cui l'arbitro sospendeva la gara per la sopravvenuta inferiorità numerica della squadra ospite. Per tali motivi, letta la Regola n. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio ed in applicazione dell'art. 17 del C.G.S.

#### **DELIBERA**

**di infliggere alla società Prata P.U. 2010 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. In ordine ai provvedimenti disciplinari a carico dei singoli rimanda alla camicia di gara.**

## **GARE DEL 27/ 5/2012**

### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

MONTANO CRISTIAN (SANT ANDREA DI CONZA)

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR**

SPIOTTA MARCO (CALABRITTO)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR)**

GALGANO MICHELE (POLISPORTIVA CALITRI)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)**

DI GUGLIELMO DONATO (SANT ANDREA DI CONZA)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)**

CUOZZO VINCENZO (CALABRITTO)

CESTONE GIOVANNI

(POLISPORTIVA CALITRI)

IANNICELLI MARCO (SANT ANDREA DI CONZA)

#### **AMMONIZIONE (VI INFR)**

CIANCI ROBERTO (POLISPORTIVA CALITRI)

#### **AMMONIZIONE (V INFR)**

SCIOSCIA ANTONIO (POLISPORTIVA CALITRI)

#### **AMMONIZIONE (II INFR)**

SARRO GERARDO (CALABRITTO)

# GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE

GARE DEL 27/ 5/2012

## A CARICO DI SOCIETÀ

### AMMENDA

Euro 15,00 DOMINA NEAPOLIS ACERRANA  
assenza F.P.

## A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SORBINO CHIARA (NAPOLICALCIO FEMM. E ALTRO)

## A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

RAZZA SIMONA (DOMINA NEAPOLIS ACERRANA) D EMILIO MARIAROSARIA (PRATER CLUB NAPOLI)

### AMMONIZIONE (VI INFR)

DI MARO EMANUELA (NAPOLICALCIO FEMM. E ALTRO)

### AMMONIZIONE (II INFR)

LANDOLFO ANTONELLA (PRATER CLUB NAPOLI)

### AMMONIZIONE (I INFR)

MIRANDA GIUSEPPINA (SPORT NAPOLI) LA PENTA ROSA CARMELA (VALDIANO CALCIO FEMMINILE)  
RUSSO AMALIA (VIRTUS PARTENOPE)

# GARE DEL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C2

GARE DI PLAY-OFF DEL 26/ 5/2012

## A CARICO DI SOCIETÀ

### AMMENDA

Euro 15,00 SAN MARCO 2006  
assenza F.P.

## A CARICO DIRIGENTI

### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 2/ 6/2012

LAEZZA DOMENICO (SAN MARCO 2006)

## A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PALUMBO MARCO (FUTSAL GRAGNANO)

## A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

### SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR

DANIELE CIRO (SAN MARCO 2006)

### AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

DE ROSA FRANCESCO (FUTSAL GRAGNANO) GARZILLO GERARDO (FUTSAL GRAGNANO)  
SOMMA ANTONIO (FUTSAL GRAGNANO) DIANO PASQUALE (SAN MARCO 2006)

## **GARE DEL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D**

### **RECLAMO SOCCER VOMERO VIP CLUB – GARA SOCCER VOMERO VIP CLUB / REAL CAIVANESE FUTSAL DEL 15/1/2012**

Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. 69 del 20/1/2012, pag. 1576, visto il reclamo, la ritualità e la tempestività dello stesso, esaminate altresì le dichiarazioni dell'arbitro sentito a chiarimenti, esperiti gli opportuni accertamenti ed analizzata la documentazione depositata innanzi a codesto Giudice da parte della società reclamante, rileva che il reclamo medesimo nel merito è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La reclamante si duole che la società Real Caivanese Futsal abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore Gara Carmine, nato il 18/04/1975, invece del calciatore Meola Antonio, nato il 21/08/1977, indicato in distinta al n. 1 ed identificato come tale. Orbene, dall'esame degli atti ufficiali di gara, sentito l'arbitro a chiarimenti, esperiti gli opportuni accertamenti, dall'analisi del punto di doglianza, è emerso che alla gara in epigrafe il calciatore indicato a nome di Meola Antonio, nato il 21/08/1977, della società Real Caivanese Futsal, è stato identificato dall'arbitro prima della gara, a mezzo carta d'identità. Il calciatore indicato in distinta come Meola Antonio, durante lo svolgimento della gara, veniva convocato dall'arbitro per essere di nuovo identificato, su sollecitazione dei tesserati avversari che avevano riconosciuto lo stesso quale Gara Carmine, ma lo stesso tesserato si allontanava frettolosamente dal terreno di gioco. L'arbitro, inoltre, riconosceva dai rilievi fotografici prodotti il calciatore Gara Carmine come colui che effettivamente avesse preso parte alla gara in epigrafe, sotto il nome di Meola Antonio. Inoltre, è da rilevare che lo stesso Gara Carmine fosse in corso di squalifica fino all'8/1/2014, come dal C.U. n. 78 del 13/1/2011, pag. 1426. Tanto premesso, ritenuto che tale motivo è di per se sufficiente per l'accoglimento del reclamo, e che ciò comporta la sanzione sportiva di cui all'art. 17 del C.G.S. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo, in applicazione dell'art. 17 del C.G.S.

#### **DELIBERA**

**di infliggere alla società Real Caivanese Futsal la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 e l'ammenda di € 200,00, per aver fatto partecipare alla gara de qua calciatore calciatore sotto falsa identità. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

### **GARA REAL AMICIZIA – FARISEI DEL 24/5/2012**

Il G.S.T., letto il referto relativo alla gara innanzi indicata, rileva che la società Farisei inizialmente schierava in campo solo tre calciatori; rileva, altresì, che nel corso della gara un calciatore della squadra ospite, per infortunio, abbandonava il campo per cui l'arbitro sospendeva la gara per la sopravvenuta inferiorità numerica della squadra ospite. Per tali motivi, letta la Regola n. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio ed in applicazione dell'art. 17 del C.G.S.

#### **DELIBERA**

**di infliggere alla società Farisei la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 ed un punto di penalizzazione per recidività in art 17 C.G.S. In ordine ai provvedimenti disciplinari a carico dei singoli rimanda alla camicia di gara.**

## **GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2**

### **CAMPIONATO DI CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2: ESCLUSIONE DELLA SOCIETÀ ASCEA RED DEVILS**

Il G.S., vista la rinuncia al prosieguo del Campionato di Calcio a 5 Femminile – Serie C2 2011/2012 della società Ascea Red Devils, in applicazione degli artt. 53 n/ri 2,4,5,7 delle N.O.I.F.

#### **DELIBERA**

**di escludere la società ASCEA RED DEVILS dal prosieguo del Campionato di competenza. Rilevato inoltre, che la rinuncia si è verificata durante il girone di ritorno, tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-6 in favore della società con la quale essa avrebbe dovuto disputare la rispettiva gara fissata in calendario.**

#### **DISPONE**

**altresì, il decadimento d'autorità dal vincolo delle calciatrici tesserate per la società A.S.D. ASCEA RED DEVILS, ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, delle N.O.I.F.**

## GARE DEL 23/ 5/2012

### A CARICO DI SOCIETÀ

#### AMMENDA

Euro 15,00 DONNA SALERNITANA  
assenza F.P.

### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

DE PRISCO CONCETTA MILENA (PRIMAVERA CAVESE)

## GARE DEL 27/ 5/2012

### A CARICO DI SOCIETÀ

#### AMMENDA

Euro 15,00 DONNA SALERNITANA  
assenza F.P.

### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

#### SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

PICARDI SARA (ROYAL TEVEROLA)

#### AMMONIZIONE (V INFR)

MONACO MARINA (ROYAL TEVEROLA)

#### AMMONIZIONE (I INFR)

COZZOLINO ROSARIA (CENTRO ESTER)

## RISULTATI GARE DEL 26 MAGGIO 2012

### 13° INTERSOCIALE

#### FINALE COPPA AMATORI

APA	- MEGARIDE	1 - 4	d.t.r.
-----	------------	-------	--------

### INTERSOCIALE

#### FINALE COPPA ROMA

STELLA ROSSA 09	- AZZURRI SOCCER	16 - 15	d.t.r.
-----------------	------------------	---------	--------

### 54° INTERSOCIALE

#### SEMIFINALI - POOL SCUDETTO

BANCA POP. ANCONA	- ATLETICO FLEGREO	3 - 0
MINA JAMBO	- CANON SERVICE	1 - 2

#### SEMIFINALI - COPPA AMATORI

NEW NEAPOLIS	- CUBA LIBRE	2 - 2
ORLANDO GROUP	- SUPERO SMA	0 - 0

### AMATORIALI OVER

#### FINALE

INTER CALCIO	- PROGRESSO BACOLI	1 - 5
--------------	--------------------	-------

# **GIUSTIZIA SPORTIVA**

## **GIUDICE SPORTIVO**

### **GARE DI COPPA ROMA**

**GARE DEL 26/ 5/2012**

#### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

CASTELLONE LUIGI (STELLA ROSSA 09)  
si avventava su un calciatore della squadra avversaria stringendogli il collo con le mani.

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SPASIANO ALESSANDRO (AZZURRI SOCCER) AGOVINO MAURO (STELLA ROSSA 09)  
ASTARITA GENNARO (STELLA ROSSA 09)

#### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR**

DE SIMONE MARCO (AZZURRI SOCCER) SCETTINI VINCENZO (STELLA ROSSA 09)

##### **AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA**

CAULO MARIANO (AZZURRI SOCCER) GIACCO CARMINE (AZZURRI SOCCER)  
IAZZETTA GENNARO (AZZURRI SOCCER) SPASIANO ALESSANDRO (AZZURRI SOCCER)  
BUONCAMMINO (STELLA ROSSA 09) CASTELLONE LUIGI (STELLA ROSSA 09)  
SALVATORE

### **GARE DEL CAMPIONATO 54° INTERSOCIALE**

**GARE DEL 26/ 5/2012**

#### **A CARICO DI SOCIETÀ**

##### **AMMENDA**

Euro 15,00 BANCA POP. ANCONA  
assenza F.P.

Euro 15,00 NEW NEAPOLIS  
assenza F.P.

Euro 15,00 ORLANDO GROUP  
assenza F.P.

#### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

SARNATARO DOMENICO (MINA JAMBO)

#### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR**

CINIGLIO ANDREA (NEW NEAPOLIS)

### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR**

DI NATALE GIANLUCA	(CUBA LIBRE)	INFIMO RICCARDO	(MINA JAMBO)
MANGIONE NICOLA	(NEW NEAPOLIS)		

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)**

LUCIANO ANTONIO	(CUBA LIBRE)	SALERNO ANTONIO	(MINA JAMBO)
MARTINO ANDREA	(SUPERO SMA)		

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)**

ZACCARO VINCENZO	(CANON SERVICE)	LANCIATO CRISTIAN	(CUBA LIBRE)
FESTINESE ENRICO	(NEW NEAPOLIS)	VITALE VITTORIO	(NEW NEAPOLIS)

### **AMMONIZIONE (VI INFR)**

PANDOLFI GIUSEPPE	(CANON SERVICE)	CAMMAROTA LUIGI	(SUPERO SMA)
COVILO ROSARIO	(SUPERO SMA)		

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

FESTINESE PASQUALE	(NEW NEAPOLIS)		
--------------------	----------------	--	--

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

GUADAGNO CIRO	(ORLANDO GROUP)		
---------------	-----------------	--	--

## **GARE DEL CAMPIONATO 54° INTERSOCIALE**

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR**

DE MARE GENNARO	(MEGARIDE)		
-----------------	------------	--	--

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)**

MARTONE ANTONIO	(APA)	FERONE PASQUALE	(MEGARIDE)
-----------------	-------	-----------------	------------

### **AMMONIZIONE (V INFR)**

MARTINO EUGENIO	(APA)		
-----------------	-------	--	--

## **GARE DEL CAMPIONATO AMATORIALI OVER**

### **GARE DEL 26/ 5/2012**

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

FOGGIA FRANCESCO	(INTER CALCIO)	IZZO CRESCENZO	(INTER CALCIO)
LARINGE ROBERTO	(PROGRESSO BACOLI)	REDER GIUSEPPE	(PROGRESSO BACOLI)

## DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

RIUNIONI DEL 14 NOVEMBRE 2011 – DELIBERA ADOTTATA IL 30 MAGGIO 2012

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Antonio Gambacorta, dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola, avv. Anna Assunta Napoletano, Componenti.

N. 81. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI E/O GIOVANISSIMI, FASCIA “A” E/O “B” 2009/2010, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA) A CARICO DEL SIG. DOMENICO PALLADINO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ACCIAROLI CALCIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ACCIAROLI CALCIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ORESTE CIASULLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ACLI SAVIGNANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ACLI SAVIGNANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE RIZZO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA ASCEA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA ASCEA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DOMENICO DI RENZO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ATLETIK TORCHIARA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ATLETIK TORCHIARA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. STEFANO SGAMBATI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ BAIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ BAIANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DAMIANO LA BROCCA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ BERTONI BATTIPAGLIA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ BERTONI BATTIPAGLIA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE TOTARO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ BOYS PIANURESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ BOYS PIANURESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANIELLO GIUGLIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ BOYS PIAZZOLLA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ BOYS PIAZZOLLA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MARIO VOLPE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ BUCCINO VOLCEI F.C.): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ BUCCINO VOLCEI F.C.: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LUIGI BENEVENTO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CALCIO PIEDIMONTE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CALCIO PIEDIMONTE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE DEL PRETE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CARINOLA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CARINOLA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIACOMO LA MARCA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CASTEL SAN GIORGIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CASTEL SAN GIORGIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GENEROSO DE PASCALE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CENTRO STORICO SALERNO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CENTRO STORICO SALERNO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ALBERTO PELUSO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CESARE ALFANO CAMPIGLIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CESARE ALFANO CAMPIGLIANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GAETANO D’EMMA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CETARA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CETARA SOCCER: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. BRUNO DI MAIO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CITTÀ DI TORRE DEL GRECO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CITTÀ DI TORRE DEL GRECO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO

**DEL SIG. DANIELE BUTRICO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CLUB BATTIPAGLIA CALCIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CLUB BATTIPAGLIA CALCIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CARMINE PALLADINO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ EVOLI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ EVOLI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. RENATO IORILLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ FLUMERESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ FLUMERESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ROBERTO PETILLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ FULGOR ESTER BARRA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ FULGOR ESTER BARRA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. SALVATORE CIOCIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ FUTURA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ FUTURA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE MORELLA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ GROTTA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ GROTTA SOCCER: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIANFRANCO DI MASI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ HERAJON): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ HERAJON: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LORENZO CERRATO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ INTERCAMPANIA SARNO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ INTERCAMPANIA SARNO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE ALFANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ INTERCASALI 2005): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ INTERCASALI 2005: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MARIO DONNARUMMA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ JUVE AGEROLINA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ JUVE AGEROLINA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MICHELE NUZZO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ LIBERTAS S. MARCO TROTTI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ LIBERTAS S. MARCO TROTTI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 31 ottobre 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, in data 23 maggio 2011, protocollo 1727, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

#### **OSSERVA:**

alla riunione del 14 novembre 2011 è presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. La C.D.T., verificata preliminarmente la regolarità degli atti di notifica, dà atto alla Procura Federale che sono pervenute memorie difensive, da parte delle società deferite Baiano e Polisportiva Ascea e che la società Intercasali 2005 ha inviato nota di rinvio dell'audizione. La Polisportiva Ascea ha chiesto il proscioglimento dell'addebito, di cui al deferimento in esame, conseguenziale al mancato rispetto dell'obbligo di partecipazione ai Campionati Regionali Allievi e/o Giovanissimi, per l'anno sportivo 2009/2010. Tale memoria difensiva non può essere accolta, in quanto è stato accertato che il versamento, di cui all'addebito, è riferito al Campionato 2008/2009 e non quello, in contestazione all'atto, che concerne l'anno sportivo successivo (2009/2010). Quanto alla memoria difensiva della società Baiano, essa deve essere accolta, in quanto la società ha dimostrato l'insussistenza ed infondatezza della violazione contestata, avendo regolarmente partecipato, con una propria squadra, al Campionato Regionale Giovanissimi – Fascia B. Quanto alla società Herajon, essa è stata rappresentata, in udienza, dal suo assistente legale, per delega del presidente della società. In sede di audizione, quest'ultimo riferisce che non vi era la possibilità oggettiva per iscrivere la squadra al Campionato Giovanile e che, dall'anno in corso (2011/2012), la società ha programmato di rispettare l'obbligo in argomento. Per quel che concerne la società Intercampania Sarno, rappresentata dal proprio Presidente, sig. Lorenzo Cerrato, assistito dal legale, essa ha chiesto, d'intesa con il Rappresentante della Procura Federale, applicarsi la norma del patteggiamento, ex artt. 23 e 24 C.G.S., con conseguenziale richiesta di riduzione della sanzione pecuniaria ad euro 350,00 e dell'inibizione a carico del

presidente, sig. Lorenzo Cerrato a giorni venti di inibizione. Inoltre, si prende atto che il presidente della nominata società, sig. Lorenzo Cerrato, ha ammesso la propria responsabilità e quella della società. Infine, si rileva che tutte le altre società, di cui all'epigrafe, non hanno fatto pervenire memorie difensive e/o non sono state presenti, in sede di riunione di questa C.D.T. Il rappresentante della Procura, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per i sigg. presidenti delle società in epigrafe, l'inibizione per giorni trenta, ad eccezione dei sigg. Lorenzo Cerrato e Stefano Sgambati, rispettivamente presidenti delle società Intercampania Sarno e Baiano, in quanto il primo ha chiesto il patteggiamento ed il secondo ha dimostrato la partecipazione all'attività giovanile; b) per ognuna delle società in epigrafe, ad eccezione delle società Intercampania Sarno e Baiano, l'ammenda di euro 800,00. La C.D.T., rilevato che effettivamente le società in epigrafe, con esclusione del Baiano, non hanno preso parte, per la stagione sportiva 2009/2010, al Campionato Regionale (e/o Provinciale) Allievi e/o Giovanissimi, fasce A e/o B; preso atto che il C.R. Campania aveva pubblicato, già sul C.U. n. 27 del 2 ottobre 2009, alla pagina 467 (per il Campionato di Prima Categoria 2009/2010, al quale partecipavano, nell'anno sportivo di riferimento, le società deferite), la normativa in argomento, in essa inclusa l'obbligatorietà della relativa partecipazione; constatato che le relative sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 27 del 2 ottobre 2009, alla pagina 467, erano prescritte fino ad un massimo di euro 1.500,00, per le società di Prima Categoria; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene, in ragione delle motivazioni esposte dalle società deferite, equo che la sanzione pecuniaria sia limitata al minimo edittale, come richiesto dalla Procura Federale a carico dell'Intercampania Sarno (diversamente da tutte le altre, a carico delle quali il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto applicarsi un'ammenda di euro 800,00). Questa C.D.T., preso atto di quanto fin qui riepilogato, giudica, per motivi di equità, di coerenza e di conformità anche con le specifiche determinazioni, di cui ai precedenti anni sportivi, doversi quantificare la sanzione pecuniaria, a carico di ognuna delle società deferite, in euro 500,00, esclusa – per i motivi innanzi specificati – la più volte nominata società Baiano, ritenendo, altresì, di non accedere alla richiesta di patteggiamento, proposto dalla società Intercampania Sarno, trattandosi di procedimento di origine amministrativa, nonché nel rispetto di una par condicio, che questa Commissione giudica ineludibile, ovviamente verificate le pari condizioni quali presupposto giuridico-sportivo di comune sussistenza. Sul punto, peraltro, questa C.D.T. rileva che, paradossalmente, il presidente della società Intercampania, se venisse accolta la richiesta di patteggiamento, sarebbe sanzionato in misura più severa, rispetto alla determinazione di questa C.D.T., che, invero, quanto ai sigg. presidenti delle società in epigrafe, sempre nel rispetto della doverosa equità e coerenza, nonché di conformità con le specifiche determinazioni, di cui ai precedenti anni sportivi, ritiene che debba essere applicata, a carico di ognuno dei deferiti, la sanzione dell'ammonizione con diffida. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

**in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico di ognuna delle società, di seguito elencate (già depennata la società Baiano, per le ragioni di cui alla parte motiva) l'ammenda di euro 500,00: Acciaroli Calcio; Acli Savignano; Ascea; Atletik; Bertoni Battipaglia; Boys Pianurese; Boys Piazzolla; Buccino Volcei F.C.; Calcio Piedimonte; Carinola; Castel San Giorgio (all'atto, Salernum); Centro Storico Salerno; Cesare Alfano Campigliano; Cetara Soccer; Città di Torre del Greco (all'atto, Virtus Ottaviano); Club Battipaglia Calcio; Evoli; Flumerese; Fulgor Ester Barra; Futura; Grotta Soccer; Herajon; Intercampania; Intercasali 2005; Juve Agerolina; Libertas San Marco Trotti; a carico di ognuno dei presidenti, di cui all'epigrafe, ad eccezione del presidente della società Baiano, la sanzione dell'ammonizione con diffida.**

#### **RIUNIONE DEL 5 DICEMBRE 2011 – DELIBERA ADOTTATA IL 30 MAGGIO 2012**

**Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Antonio Gambacorta, dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola, avv. Anna Assunta Napoletano, Componenti.**

**N. 82. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI E/O GIOVANISSIMI, FASCIA "A" E/O "B" 2009/2010, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA): A CARICO DEL SIG. EUGENIO ALBANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MONTEMARANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI**

GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ MONTEMARANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FILIPPO DANIELE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MUGNANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ MUGNANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PIETRO PAOLO PERROTTA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ NUOVA POL. FRATTESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ NUOVA POL. FRATTESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GERARDO SORRENTINO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ PAGANI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ PAGANI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MARCO DI PASQUALE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ PELLEZZANO 2000): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ PELLEZZANO 2000: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. VINCENZO GRAZIANI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ PRO MARCELLINO CALCIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ PRO MARCELLINO CALCIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. VINCENZO MALANDRINO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ REAL AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ REAL AGROPOLI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANDREA VAIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ REAL BOSCHESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ REAL BOSCHESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DOMENICO MORZILLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ REAL BUCCIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ REAL BUCCIANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANTONINO CACACE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ REAL MASSA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ REAL MASSA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CARMINE SICA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ REAL PONTECAGNANO FAIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ REAL PONTECAGNANO FAIANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANGELO RUSSOMANDO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ REAL S. MARIA A VICO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ REAL S. MARIA A VICO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANGELO NOCE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ REAL TRENTINARA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ REAL TRENTINARA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PASQUALE VENTRONE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RINASCITA SANNICOLESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ RINASCITA SANNICOLESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANIELLO SORRENTINO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RINASCITA U.S. VICO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ RINASCITA U.S. VICO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SIG.RA ADELAIDE EVANGELISTA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POL. RIONE MAZZINI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ POL. RIONE MAZZINI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. SERGIO DI BONITO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RIONE TERRA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ RIONE TERRA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. EMILIO DI GIACOMO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RUFOLI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ RUFOLI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. RAFFAELE DI PALMA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S. GIOVANNI BATTISTA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ S. GIOVANNI BATTISTA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANTONIO AMBROSIO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POL. S. GIUSEPPE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ POL. S. GIUSEPPE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA

**SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FRANCESCO COZZOLINO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SANGENNARESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SANGENNARESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FRANCESCO RAIMO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.MARIA LA CARITÀ): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ S.MARIA LA CARITÀ: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CARMINE TESONIERO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SANTARSENESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SANTARSENESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DOMENICO RICCIARDONE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SASSANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SASSANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANDREA COLUCCI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SIRIGNANO OLIMPIAKOS): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SIRIGNANO OLIMPIAKOS: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FRANCESCO DE NIGRIS (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ TORRECUSO CALCIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ TORRECUSO CALCIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CARMINE SANTONICOLA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ VIRTUS CASOLLESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ VIRTUS CASOLLESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 18 novembre 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, in data 23 maggio 2011, protocollo 1727, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

#### **OSSERVA:**

alla riunione del 5 dicembre 2011 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Bonifacio Daniele, su delega del presidente della società Pellezzano 2000, in nome e per conto della medesima società; il sig. Cacace Antonino, in proprio ed anche in nome e per conto della società Real Massa; il sig. Diuccio Pietro, su delega del presidente della società Real Trentinara, in nome e per conto della medesima società; il sig. Di Palma Raffele, in proprio ed anche in nome e per conto della società S. Giovanni Battista; il sig. Antonio Ambrosio, in proprio ed anche in nome e per conto della società Pol. S. Giuseppe. La C.D.T., preliminarmente, verificata la regolarità degli atti di notifica, relativi alle società elencate in epigrafe ed ai rispettivi presidenti, rileva che per altre otto società le notifiche sono state, dalla medesima Procura Federale, formalizzate in modo imperfetto. Dispone, dunque, rinviarsi ad altra riunione la trattazione del deferimento in ordine alle altre otto società. Indi, la C.D.T. dà atto alla Procura Federale che è pervenuta, a mezzo fax e, poi, successivamente, a mezzo raccomandata postale, la richiesta di rinvio da parte del presidente della società Rione Terra. Tale richiesta viene respinta sia dalla Procura Federale che da questa C.D.T., in quanto non supportata da motivazioni idonee. Viene informata la Procura Federale delle memorie difensive inoltrate dalla società Virtus Casollese. Alla contestazione del sig. Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, il sig. Bonifacio Daniele eccepisce: la società è stata rilevata nel 2010 da parte dell'attuale presidente, sig. Aliberti Vincenzo; il sig. Cacace Antonino, a sua volta, eccepisce problemi di natura logistica e di aver, nei successivi anni sportivi, attivato una scuola calcio, rimettendosi alla clemenza della Commissione; il sig. Diuccio Pietro eccepisce di aver provveduto a dare comunicazione per chiedere l'esonero della competizione giovanile, rimettendosi anch'egli alla clemenza della Commissione e chiedendo che sia applicata la sanzione nella sua misura minima; il sig. Raffaele Di Palma eccepisce che la società non aveva a disposizione calciatori, in età utile per adempiere all'obbligo in argomento, precisando che il problema è ormai risolto, per gli anni sportivi successivi e chiedendo che sia applicato il minimo della sanzione; il sig. Antonio Ambrosio (Pol. S. Giuseppe) eccepisce di aver partecipato all'attività giovanile con altra denominazione (Pol. Saint Joseph), riconducibile alla Pol. S. Giuseppe, rimettendosi alle valutazioni della Commissione. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto, altresì, dell'assenza degli altri deferiti, sebbene ritualmente convocati (mediante le relative raccomandate postali notificate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per i sigg. presidenti, di cui all'epigrafe, la sanzione dell'inibizione per giorni trenta; b) per le società, di cui all'epigrafe, l'ammenda di euro 650,00. La C.D.T., rilevato che effettivamente le

nominate società non avevano preso parte, per la stagione sportiva 2009/2010, al Campionato Regionale Allievi e/o Giovanissimi; preso atto che il C.R. Campania aveva pubblicato, già sul C.U. n. 27 del 2 ottobre 2009, alla pagina 467 (per il Campionato di Prima Categoria 2009/2010, al quale partecipavano, nell'anno sportivo di riferimento, le società deferite), la normativa in argomento, in essa inclusa l'obbligatorietà della relativa partecipazione; constatato che le relative sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 27 del 2 ottobre 2009, alla pagina 467, erano prescritte fino ad un massimo di euro 1.500,00, per le società di Prima Categoria; tanto premesso, questa C.D.T., preso atto di quanto fin qui riepilogato, giudica, per motivi di equità, di coerenza e di conformità anche con le specifiche determinazioni, di cui ai precedenti anni sportivi, doversi quantificare la sanzione pecuniaria, a carico di ognuna delle società deferite, in euro 500,00. Quanto ai sigg. presidenti delle società in epigrafe, questa C.D.T., sempre nel rispetto della doverosa equità e coerenza, nonché di conformità con le specifiche determinazioni, di cui ai precedenti anni sportivi, ritiene che debba essere applicata, a carico di ognuno dei deferiti, la sanzione dell'ammonizione con diffida. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

**in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico di ognuna delle società, di seguito elencate, l'ammenda di euro 500,00: Montemarano; Mugnano; Nuova Pol. Frattese; Pagani; Pellezzano 2000; Pro Marcellino Calcio; Real Agropoli; Real Boschese; Real Bucciano; Real Massa; Real Pontecagnano Faiano; Real S. Maria a Vico; Real Trentinara; Rinascita Sannicolese; Rinascita U.S. Vico; Rione Mazzini; Rione Terra; Rufoli; S. Giovanni Battista; S. Giuseppe; Sangennarese; Santa Maria La Carità; Santarsenese; Sassano Calcio; Sirignano Olimpiakos; Torrecuso Calcio; Virtus Casollese; a carico di ognuno dei presidenti, di cui all'epigrafe, la sanzione dell'ammonizione con diffida.**

#### **RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 2012 – DELIBERA ADOTTATA IL 30 MAGGIO 2012**

**Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Antonio Gambacorta, dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola, avv. Anna Assunta Napoletano, Componenti.**

**N. 83. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI E/O GIOVANISSIMI, FASCIA "A" E/O "B" 2009/2010, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA) A CARICO DEL SIG. MICHELE LAMBERTI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ VIS SIANO SOCCER 2006): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ VIS SIANO SOCCER 2006: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FIORENTINO CIPOLLETTA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ATERRANA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ATERRANA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. UMBERTO TORIELLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MIRANDA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ MIRANDA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO SENAPE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DON BOSCO ISIDORIANA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ DON BOSCO ISIDORIANA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. RAFFAELE MAIONE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ COMPENSORIO QUALIANESE, GIÀ SPORTING QUALIANO 2008): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ COMPENSORIO QUALIANESE (GIÀ SPORTING QUALIANO 2008): ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MARIO PASTORE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ATLETICO IRNO BARONISSI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ATLETICO IRNO BARONISSI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FRANCESCO ALLOCCA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTING NOLA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTING NOLA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE CARFORA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ VIRTUS GOTI 97): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ VIRTUS GOTI 97: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 1° febbraio 2012, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, in data 23 maggio 2011, protocollo 1727, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

#### **OSSERVA:**

alla riunione del 13 febbraio 2012 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (mediante le relative raccomandate postali notificate, a rettifica delle notifiche erroneamente inoltrate, come dalla riunione del 5 dicembre 2011), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per i sigg. presidenti, di cui all'epigrafe, la sanzione dell'inibizione per giorni trenta; b) per le società, di cui all'epigrafe, l'ammenda di euro 700,00. La C.D.T., rilevato che effettivamente le nominate società non avevano preso parte, per la stagione sportiva 2009/2010, al Campionato Regionale Allievi e/o Giovanissimi; preso atto che il C.R. Campania aveva pubblicato, già sul C.U. n. 27 del 2 ottobre 2009, alla pagina 467 (per il Campionato di Prima Categoria 2009/2010, al quale partecipavano, nell'anno sportivo di riferimento, le società deferite), la normativa in argomento, in essa inclusa l'obbligatorietà della relativa partecipazione; constatato che le relative sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 27 del 2 ottobre 2009, alla pagina 467, erano prescritte fino ad un massimo di euro 1.500,00, per le società di Prima Categoria; tanto premesso, questa C.D.T., preso atto di quanto fin qui riepilogato, giudica, per motivi di equità, di coerenza e di conformità anche con le specifiche determinazioni, di cui ai precedenti anni sportivi, doversi quantificare la sanzione pecuniaria, a carico di ognuna delle società deferite, in euro 500,00. Quanto ai sigg. presidenti delle società in epigrafe, questa C.D.T., sempre nel rispetto della doverosa equità e coerenza, nonché di conformità con le specifiche determinazioni, di cui ai precedenti anni sportivi, ritiene che debba essere applicata, a carico di ognuno dei deferiti, la sanzione dell'ammonizione con diffida. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

**in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico di ognuna delle società, di seguito elencate, l'ammenda di euro 500,00: Vis Siano Soccer 2006; Aterrana; Miranda; Don Bosco Isidoriana; Comprensorio Qualianese (già Sporting Qualiano 2008); Atletico Irno Baronissi; Sporting Nola, Virtus Goti 97; a carico di ognuno dei presidenti, di cui all'epigrafe, la sanzione dell'ammonizione con diffida.**

#### **RIUNIONE DEL 30 MAGGIO 2012**

**Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Antonio Gambacorta, dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola, avv. Anna Assunta Napoletano, Componenti.**

#### **149. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO UOMO NUOVO NAPOLI – GARA UOMO NUOVO NAPOLI / REAL CANCELLO ARNONE DELL'8.01.2012 – 2^ CAT.**

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; ascoltato l'arbitro a chiarimenti, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Giudice di prime cure (delibera pubblicata sul C.U. del C.R. Campania, n. 65 del 12.01.2012, alla pagina 1408), con la quale era stata inflitta alla società medesima la punizione sportiva della perdita della gara, in applicazione dell'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. La società reclamante, nel proprio ricorso, fa rilevare che l'impianto di illuminazione era stato collaudato e che non spetta all'arbitro una valutazione soggettiva sulla visibilità. Davanti a tali considerazioni, nella seduta del 14 maggio scorso il direttore di gara, ascoltato in audizione, ha riferito che, prima dell'inizio della gara, ha invitato il presidente della società reclamante ad accendere completamente l'impianto di illuminazione. Questi riferiva che non era possibile, in quanto dovevano essere sostituite delle lampade e ciò non era avvenuto. Da questi ulteriori chiarimenti emerge, senza ombra di dubbio, la responsabilità della mancata disputa dell'incontro, da addebitare esclusivamente alla società ospitante (Uomo Nuovo Napoli). Tanto premesso, questa C.D.T. respinge il ricorso presentato dalla società Uomo Nuovo Napoli, confermando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale. P.O.M.

#### **DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società Uomo Nuovo Napoli; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

**150. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CARPINETO – GARA PIANETA SPORT SARNO / CARPINETO DELL'11.03.2012 – 2^ CAT.**

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, vista la documentazione allegata dalla società reclamante, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Deve premettersi che la stessa società reclamante, nel proprio ricorso, non esclude i fatti avvenuti, ma ne fornisce un'interpretazione in termini diversi, rispetto a quelli prospettati dal direttore di gara nel suo referto ufficiale. Quanto all'impugnazione relativa alle sanzioni inflitte dal G.S.T. a carico dei calciatori Calabrese Gennaro e Delle Donne Simone, essa non può trovare accoglimento, in ragione sia dell'effettiva gravità delle infrazioni, rispettivamente commesse da ciascuno di essi, sia della congruità delle quantificazioni, così come determinate dal Giudice di prime cure. Quanto, invece, all'allenatore, sig. Taiano Bruno, deve premettersi che il suo comportamento, nella circostanza, deve giudicarsi indubbiamente censurabile, anche in ragione della sua richiamata qualifica di allenatore, ovvero di formatore ed educatore dei calciatori affidati alle sue cure. Deve, per converso, sottolinearsi che la società reclamante ha documentato in modo inoppugnabile che alcune delle indicazioni, di cui al referto arbitrale, relative al nominato allenatore della società Carpineto, sono assolutamente non corrispondenti al vero. Orbene, se il referto arbitrale configura certamente fonte privilegiata di prova, ciò non può valere, come più volte e coerentemente affermato da questa C.D.T., nei casi nei quali sussista la prova dell'inattendibilità del referto medesimo. In via specifica, il comportamento del sig. Taiano Bruno deve essere ridimensionato, sotto il profilo disciplinare, con la conseguenziale esigenza della riduzione al 30.09.2012 della sanzione a suo carico. P.O.M.

**DELIBERA**

**in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Carpineto, di ridurre al 30.09.2012 la squalifica a carico dell'allenatore, sig. Taiano Bruno; conferma nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

**151. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TONIA FUTSAL – GARA REAL MONDRAGONESE C5 / TONIA FUTSAL DEL 10.12.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2**

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; preso atto della nota esplicativa inoltrata dall'arbitro a chiarimenti, a mezzo fax in data 18 maggio scorso, a seguito della seconda convocazione, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Giudice di prime cure (delibera pubblicata sul C.U. del C.R. Campania, n. 62 del 22.12.2011, alla pagina 1292), con la quale era stata inflitta alla società medesima la punizione sportiva della perdita della gara, in applicazione dell'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Tanto premesso, questa C.D.T. accoglie il reclamo. Invero, nella nota esplicativa inviata dall'arbitro (sia pure dopo un lungo periodo di ritardo e dopo due assenze alle altrettante convocazioni presso questa C.D.T.), con, in allegato, la distinta ufficiale di gara della società Tonia Futsal, il direttore di gara ha chiarito che la società Tonia Futsal ha riportato a mano l'anno di nascita (1992) del calcettista D'Alessandro Nicola rispettando, in tal modo, le norme dettate con il Comunicato Ufficiale n. 2, del 4.07.2011, pagina 99 (norme sull'impiego dei calcettisti: "almeno due calcettisti nato dal 1° gennaio 1990 in poi, con l'obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco da prima dell'inizio della gara e per tutta la sua durata"), atteso che, nella distinta ufficiale, era inserito anche il calcettista Mazzocchi Pasquale (classe 1993). La vicenda è scaturita, per il vero, dalla circostanza che, sulla distinta di gara della società Tonia Futsal, depositata dall'arbitro presso il G.S.T., l'anno di nascita del calcettista D'Alessandro Nicola non risultava indicato. Viceversa, esso era stato regolarmente annotato, a mano, come sottolineato dal direttore di gara. Peraltro, sotto il profilo sostanziale, deve precisarsi che gli accertamenti esperiti hanno consentito di verificare che il nominato calcettista D'Alessandro Nicola è effettivamente nato nel 1992 ed è regolarmente tesserato a favore della società Tonia Futsal. Tanto premesso, deve concludersi, con certezza, che la società Tonia Futsal ha adempiuto all'obbligo dei due calciatori "di fascia giovane" in distinta di gara e con presenza sul terreno di gioco prima che la gara avesse inizio. P.O.M.

**DELIBERA**

**in riforma della decisione del medesimo G.S.T., di revocare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, a carico della società Tonia Futsal; di omologare il risultato di 3-3, acquisito sul campo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

**152. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO I LEONI FUTSAL CLUB ACERRA – GARA MALEVENTUM / I LEONI FUTSAL CLUB ACERRA DEL 25.02.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2**

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato, in terza convocazione nell'udienza del 14 maggio scorso, l'arbitro a chiarimenti (assente, si ribadisce, a ben due convocazioni), rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Deve premettersi che, in sede di audizione presso questa C.D.T., il direttore di gara ha confermato integralmente quanto riportato nel proprio referto ufficiale. Lo stesso direttore di gara, tuttavia, ha precisato di non escludere affatto che i sostenitori della società Maleventum si sono resi responsabili di gravi provocazioni. Sulla base di quest'ultima puntualizzazione, nonché del principio, da essa costantemente e coerentemente osservato, dell'equa corrispondenza della sanzione all'effettiva gravità dell'infrazione commessa, questa C.D.T. giudica di dover, da un lato, confermare in toto l'obbligo, a carico della società I Leoni Futsal Acerra, di disputa di tre gare a porte chiuse e la sanzione accessoria pecuniaria, nonché la squalifica fino al 24.08.2012 a carico del calcettista Tardi Aniello; dall'altro lato, giudica di dover ridurre come segue le altre sanzioni: fino al 31.05.2013 la squalifica a carico del calcettista Romano Marco; fino al 30.10.2013 la squalifica a carico dell'allenatore, sig. Puzone Giovanni. P.O.M.

**DELIBERA**

**in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società I Leoni Futsal Club Acerra, di ridurre al 30.10.2013 la squalifica a carico dell'allenatore, sig. Puzone Giovanni ed al 31.05.2013 la squalifica a carico del calcettista, sig. Romano Marco; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

**ERRATA CORRIGE**

**RISULTATI GARE DEL 18 MARZO 2012 – C.U. N. 89 DEL 22 MARZO 2012, PAG. 2176**

**Campionato di Prima Categoria**

GERARDO DE CESARE SEDNA 1 – 1

**LEGGASI**

**Campionato di Prima Categoria**

GERARDO DE CESARE SEDNA 2 – 0

\*\*\*\*\*

**RISULTATI GARE DEL 29 APRILE 2012 – C.U. N. 106 DEL 4 MAGGIO 2012, PAG. 2549**

**Campionato di Prima Categoria**

GERARDO DE CESARE NUSCO 75 0 – 1

**LEGGASI**

**Campionato di Prima Categoria**

GERARDO DE CESARE NUSCO 75 NP

\*\*\*\*\*

**RISULTATI RITARDI GARE DEL 4 MARZO 2012 – C.U. N. 87 DEL 15 MARZO 2012, PAG. 2092**

**Campionato di Seconda Categoria**

JUVENTINA CIRCELLO PESCO SANNITA 2 – 2

**LEGGASI**

**Campionato di Seconda Categoria**

JUVENTINA CIRCELLO PESCO SANNITA 2 – 0

\*\*\*\*\*

**RISULTATI RITARDI GARE DEL 29 APRILE 2012 – C.U. N. 109 DEL 10 MAGGIO 2012, PAG. 2622**

**Campionato di Calcio a 5 Serie D**

Ritardi del 22 aprile 2012			Ritardi del 22 aprile 2012		
PEZZOTTESE FUTSAL 2004	- TAB CASAGIOVE CALCIO	7 – 5	ATLETICO SAN MARZANO C5	- SPORTING CLUB SAN MATTEO	9 – 1
JUNIOR DOMITIA	- MUMBAR POZZUOLI A.S.D.	5 – 3	GOLDEN TEAM	- LABS 360 SAN PIETRO	6 – 5
SPORTING VILLA LITERNO C5	- COPS SOCCER CLUB	3 – 6	SPORT ZONE	- REAL CASELLE 97	SOSP.

**LEGGASI**

Ritardi del 29 aprile 2012			Ritardi del 29 aprile 2012		
REAL CASERTASU	- PEZZOTTESE FUTSAL 2004	6 – 7	ALFREDO IBELLI G.I.	- MC5	4 – 3
LIBERTAS CERRETO	- CLUB GIALLOROSSI SPATOLA	17 – 6	SOCCER COMERO VIP CLUB	- FOOTBALL CLUB PROCIDA	5 – 4
SPORTING SOLOPACA CALCIOA5	- PIETRAROJA FIVE SOCCER	NP	GIOVENTU CALCIO ARIANO	- CITTÀ DI ARIANO	1 – 5
		R	TORTORELLA CALCIO A 5	- ATLETICO EOL C5 EBOLI	8 – 8

\*\*\*\*\*

**RISULTATO GARA DELL'8 APRILE 2012 NON PUBBLICATO SUL C.U. N. 97 DEL 12 APRILE 2012**

**Campionato di Calcio a 5 Serie D**

**SPORTING NOCERA CALCIO A 5      SPORTING CLUB SAN MATTEO      4 – 4**

\*\*\*\*\*

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 7 giugno 2012.**

**Publicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo *Sito Internet* il 31 maggio 2012.**

**Il Segretario  
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente  
Salvatore Colonna**

**COMUNICATO UFFICIALE N°202**  
**CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI 2011/2012**  
**PRIMO TURNO - FASE NAZIONALE**

**1) RISULTATI GARE DEL 23 MAGGIO 2012**

Girone A: PRO SETTIMO E EUREKA - ARENZANO	0 - 3
Girone B: LIVENTINA GORGHENSE - MANZANESE	4 - 2
Girone C: RIGNANESE - ROMAGNA CENTRO	1 - 1
Girone F: VASTO MARINA - TERMOLI CALCIO 1920	4 - 1
Girone G: AGROPOLI - MANFREDONIA	0 - 1

A seguito dei predetti risultati le Società ARENZANO, LIVENTINA GORGHENSE, MANFREDONIA, ROMAGNA CENTRO E VASTO MARINA accedono ai quarti di finale del Campionato Juniores Dilettanti e si aggiungono alle Società NARNESE, RIVIERA MARMÌ CUSTONACI e VIGOR PERCONTI già qualificate in precedenza.

Si riporta di seguito il programma delle gare dei quarti di finale effettuato nei casi dovuti il sorteggio per stabilire l'ordine di svolgimento:

**mercoledì 30 maggio 2012 ore 15.30 - andata**

LIVENTINA GORGHENSE – ARENZANO	Stadio Comunale di Motta Livenza (TV)
ROMAGNA CENTRO – NARNESE	Centro Sportivo Romagna Centro Campo n. 1 – Cesena (FC)
VASTO MARINA – VIGOR PERCONTI	Campo "Aragona" di Vasto (CH)
RIVIERA MARMÌ CUSTONACI - MANFREDONIA	Campo Comunale "Cornino" - Custonaci (TP) - sintetico

**sabato 2 giugno 2012 ore 15.30 - ritorno**

ARENZANO – LIVENTINA GORGHENSE	Campo "Nazario Gambino" Via del mare – Arenzano (GE)
NARNESE – ROMAGNA CENTRO	Campo "San Paolo" – Narni Scalo (TR)
VIGOR PERCONTI – VASTO MARINA	Campo "C.S. Vigor" – Via I. Giordani Loc. Colli Aniene – Roma - sintetico
MANFREDONIA – RIVIERA MARMÌ CUSTONACI	Campo Comunale "Miramare" di Manfredonia (FG) sintetico

## **2) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Il Sostituto Giudice Sportivo della L.N.D., Avv. Giuseppe LAVIGNA, assistito dal Rappresentante A.I.A. sig. Antonio Sauro, nel corso della riunione del 24 maggio 2012, ha adottato i seguenti provvedimenti:

### **A) ALLENATORI** **SQUALIFICA PER DUE GARE**

MINI NICOLA (RIGNANESE)  
Per aver rivolto espressione irrispettosa all'indirizzo del Direttore di Gara. (Allontanato)

### **B) CALCIATORI ESPULSI** **SQUALIFICA PER UNA GARA**

BOZZA MIRKO (RIGNANESE) Espulso per doppia ammonizione.  
BOSCO LUCA (MANZANESE) Espulso per doppia ammonizione.

### **C) CALCIATORI NON ESPULSI** **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II^ INFR.)**

ZECCA DANIELE ARENZANO  
LORENZON GIACOMO LIVENTINA GORGHENSE

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I^ INFR.)**

MARI ALESSANDRO	AGROPOLI	SALVEMINI ANTONIO	MANFREDONIA
BELTEMPO ANDREA	PRO SETTIMO E.	MORICI ALESSANDRO	PRO SETTIMO E.
MARTUCCI JONATHAN	PRO SETTIMO E.	CAVIGLIA GIACOMO	ARENZANO
GALLI COSIMO	RIGNANESE	MARZI FRANCESCO	RIGNANESE
FRANCESCONI ANDREA	RIGNANESE	PICCHIONI EMANUELE	RIGNANESE
TOLA BRENTON	ROMAGNA CENTRO	COLOMBO GIUSEPPE	ROMAGNA CENTRO
ROMANELLO MASSIMO	MANZANESE	TURCHETTI NICOLA	MANZANESE
DE BORTOLI LORENZO	LIVENTINA GORGHENSE	VETTORI ENRICO	LIVENTINA GORGHENSE
COLAVITA RICCARDO	TERMOLI CALCIO 1920	MARINELLI ANDREA	VASTO MARINA
CARLUCCI ANDREA	VASTO MARINA		

Il Sostituto Giudice Sportivo della L.N.D.  
(Avv. Giuseppe LAVIGNA)

## **PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio





Roma,

**COMUNICATO UFFICIALE N°205**  
**GARE SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE**  
**NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA**  
**Stagione sportiva 2011/2012**

Protocollo:

In linea con le determinazioni a suo tempo assunte dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e con quanto pubblicato dalla L.N.D. sul C.U. N. 104, del 23 dicembre 2011 e sul C.U. N. 171, del 19 aprile 2012, si riporta di seguito il programma del primo turno delle gare spareggio-promozione riservato alle squadre seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza 2011/2012, previste dall'art. 49, lett. c), Lega Nazionale Dilettanti, 5° capoverso, delle N.O.I.F..

**SABATO 2 GIUGNO 2012 – ORE 15.30 ANDATA**

GRUPPO G: COLORNO - SULMONA CALCIO 1921      Campo Comunale n.1 di Colorno (PR)

**DOMENICA 3 GIUGNO 2012 – ORE 16.00 ANDATA**

GRUPPO A: FONTANAFREDDA – VILLA D'ALME'      Campo Via dello Sport 3 – Fontanafredda (PN)  
GRUPPO B: AIRASCHESE - REAL VICENZA      Campo Comunale di Airasca (TO)  
GRUPPO C: SOMMESE CALCIO - UNION RIPA LA FENADORA Campo Comunale n. 1 –Somma Lombardo (VA)  
GRUPPO D: BORGOMANERO - VALLESTURLA 1970      Campo Comunale di Borgomanero (NO)  
GRUPPO E: TRENTO CALCIO 1921 – AURORA TRAVAGLIATO      Stadio Comunale "Briamasco" – Trento (TN)  
GRUPPO F: MISANO - MASSESE      Stadio "Santamonica" – Misano (RN)  
GRUPPO H: LUPA FRASCATI – FORTIS JUVENTUS 1909      Campo "8 settembre" – Frascati (RM) – (Sintetico)  
GRUPPO I : ALBALONGA – OLBIA 1905      Campo Comunale "Pio XII" – Albano Laziale (RM)  
GRUPPO L: CASACASTALDA - TOLENTINO      Campo Comunale "G. Fatabbi" – Valfabbrica (PG)  
GRUPPO M: GLADIATOR 1924 - TURRIS S. CROCE      Campo "M. Piccirillo" – Santa Maria Capua Vetere (CE)  
GRUPPO N: CITTA' DE LA CAVA – AUDACE CERIGNOLA      Campo "Simonetta Lamberti" – Cava dé Tirreni (SA)  
GRUPPO O: RENDE – CITTA' DI MESSINA      Stadio Comunale "M. Lorenzon" di Rende (CS)  
GRUPPO P: AKRAGAS - REAL METAPONTINO      Stadio Comunale "Esseneto" – Agrigento (AG)

**MERCOLEDI' 6 GIUGNO 2012 – ORE 15.00 RITORNO**

GRUPPO I : OLBIA 1905 – ALBALONGA      Stadio "Bruno Nespoli" di Olbia (OT)

**MERCOLEDI' 6 GIUGNO 2012 – ORE 15.30 RITORNO**

GRUPPO G: SULMONA CALCIO 1921 – COLORNO      Campo Comunale "Pallozzi" – Sulmona (AQ)

**F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@postalnd.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

## MERCOLEDI' 6 GIUGNO 2012 – ORE 16.00 RITORNO

GRUPPO A: VILLA D'ALME' – FONTANAFREDDA Campo Comunale di Villa D'Almè (BG) - sintetico  
GRUPPO B: REAL VICENZA - AIRASCHESE Stadio "Menti" – Vicenza (VI)  
GRUPPO C: UNION RIPA LA FENADORA – SOMMESE CALCIO Campo Sportivo di Fonzaso (BL)  
GRUPPO D: VALLESTURLA 1970 - BORGOMANERO Campo Comunale "San Martino" – San Salvatore Cogorno (GE) - sintetico  
GRUPPO E: AURORA TRAVAGLIATO - TRENTO CALCIO 1921 Campo Comunale "R. Zini n. 1"- Travagliato (BS)  
GRUPPO F: MASSESE – MISANO Stadio Comunale di Massa (MS)  
GRUPPO H: FORTIS JUVENTUS 1909 – LUPA FRASCATI Campo "Romanelli" – Borgo San Lorenzo (FI)  
GRUPPO L: TOLENTINO – CASACASTALDA Stadio della Vittoria – Tolentino (MC)  
GRUPPO M: TURRIS S.CROCE - GLADIATOR 1924 Campo Comunale "Ventimila"- Santa Croce di Magliano (CB)  
GRUPPO N: AUDACE CERIGNOLA - CITTA' DE LA CAVA Campo Comunale "G.Monterisi" – Cerignola (FG)  
GRUPPO O: CITTA' DI MESSINA – RENDE Campo "Giovanni Celeste" Via Bonino - Messina (ME)  
GRUPPO P: REAL METAPONTINO – AKRAGAS Campo Comunale di Montalbano Jonico (MT)

Si qualificherà per il secondo turno di gare spareggio - promozione la squadra che nei rispettivi due incontri avrà ottenuto il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità al termine della seconda gara verranno effettuati 2 tempi supplementari di 15' ciascuno e, qualora al termine dei tempi supplementari non venisse realizzata alcuna rete, l'arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle "Regole del Giuoco". Nel caso, invece, di parità con realizzazioni di reti, al termine dei tempi supplementari, si qualificherà la squadra che avrà segnato in trasferta.

Le 14 squadre che si qualificheranno per il secondo turno di gare spareggio-promozione si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno, ad eliminazione diretta, secondo gli abbinamenti di seguito specificati:

### SECONDO TURNO GARE DI SPAREGGIO – PROMOZIONE (andata 13/06/2012 – ritorno 17/06/2012)

<b>Vincente "B"</b>	<b>Vincente "C"</b>
<b>Vincente "E"</b>	<b>Vincente "D"</b>
<b>Vincente "A"</b>	<b>Vincente "H"</b>
<b>Vincente "L"</b>	<b>Vincente "G"</b>
<b>Vincente "I"</b>	<b>Vincente "F"</b>
<b>Vincente "O"</b>	<b>Vincente "M"</b>
<b>Vincente "N"</b>	<b>Vincente "P"</b>

Per quel che concerne l'ordine di svolgimento delle gare del secondo turno, è stabilito che disputerà la prima gara in trasferta la squadra che, nel precedente turno, ha disputato la prima gara in casa e viceversa.

Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento è determinato da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D..

Le sette squadre che, in base ai criteri previsti per il superamento del primo turno, risulteranno vincenti il doppio confronto del secondo turno, acquisiscono il diritto sportivo di richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti della stagione sportiva 2012/2013.

## DISCIPLINA SPORTIVA

Per le gare spareggio-promozione fra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza, si applicano le disposizioni generali del Codice di Giustizia Sportiva e non quelle contemplate negli articoli 44, 45 e 46 dello stesso Codice.

Si fa, altresì, presente che le ammonizioni che saranno inflitte in tali gare non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate nel corso delle precedenti gare dei rispettivi Comitati.

Per contro, si precisa che dovranno comunque trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizioni a qualsiasi titolo inflitte e non ancora scontate.

Si ricorda, inoltre, che per le citate gare di spareggio-promozione i tesserati incorreranno in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva. Le sanzioni di squalifica che non siano state scontate in tutto o in parte nelle eventuali gare di play-off, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle gare spareggio promozione di che trattasi.

Si comunica, altresì, che il Presidente Federale, in accoglimento di apposita istanza della L.N.D., con C.U. N° 113/A del 6 febbraio 2012, per le gare spareggio-promozione tra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza 2011/2012, ha emanato un provvedimento di abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale della L.N.D. e alla Corte di Giustizia Federale, anche se conseguenti a reclami di parte.

## COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'

Si rammenta che alle gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza, comprese quelle degli eventuali abbinamenti previsti fra squadre dello stesso Comitato Regionale, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2011/2012 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

**Le Società partecipanti hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio delle gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:**

- **1 nato dall'1.1.1993 in poi**
- **1 nato dall'1.1.1994 in poi**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

**L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.**

Si ricorda che per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – **sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata** – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

## ASSISTENZA MEDICA

Si specifica che per le gare spareggio-promozione fra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza, la squadra ospitante dovrà garantire la presenza sul campo di un Medico e di un'ambulanza con defibrillatore.

---

## VARIE

Si rende noto, alle società interessate, che ogni comunicazione, in particolare quelle relative agli eventuali reclami devono pervenire al numero di **FAX 06.32822708** e che la pubblicazione dei Comunicati Ufficiali inerenti gli spareggi-promozione tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza avverrà sul sito web della L.N.D. all'indirizzo **www.lnd.it**.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MAGGIO 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio